

CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PROJECT MANAGEMENT PER RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO DALLA FASE DI AFFIDAMENTO ALLA FASE ESECUTIVA

Relatore Avv. Samantha Battiston

Modulo 2

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

La qualificazione delle stazioni appaltanti
Le procedure di gara nel Codice dei contratti pubblici
Gli affidamenti diretti e le procedure negoziate sotto-soglia
I mercati elettronici
La commissione giudicatrice
L'accesso agli atti

La qualificazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Il sistema di qualificazione – scadenze

1° luglio 2023
presentazione domande

30 giugno 2024 termina la
qualificazione con punteggi
inferiori

Dal 1° gennaio 2024
domande per iscrizione a
regime delle SA con riserva
e obbligatorietà
piattaforme di
approvvigionamento
digitale

31 dicembre 2024 avvio
della qualificazione per
l'esecuzione

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. **Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori**

2. Modificato dal correttivo appalti

Contenimento spese per consumi intermedi

Articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 1, dell'articolo 7, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e poi dal comma 150 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quanto disposto dall'articolo 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dall'art. 22, comma 8, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Contenimento spese per consumi intermedi

Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge **23 dicembre 1999, n. 488**, e successive modificazioni, e 58 della legge **23 dicembre 2000, n. 388**, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le **restanti amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, **ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti**. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Contenimento spese per consumi intermedi

le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, **sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento** costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

Eccezione: contratti più convenienti per la singola amministrazione

Conseguenza della violazione: nullità del contratto stipulato

ART. 48 D.LGS. N. 36 DEL 2023

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, **se non derogate** dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

Contenimento spese per consumi intermedi

Le **amministrazioni statali centrali e periferiche**, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione** di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni

Obbligo MEPA affidamenti diretti sopra 5.000 euro Quesito al servizio supporto giuridico del Governo

Si chiede un chiarimento rispetto alla disciplina **degli affidamenti tra i 5.000 e i 140.000 euro per forniture, servizi e servizi di ingegneria in particolare**. Nello specifico si chiede un chiarimento rispetto all'eventuale sussistenza, a legislazione variata, della previsione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 relativamente obbligo dell'utilizzo del MEPA, della piattaforma regionale e - se vigente - di eventuale mercato elettronico proprio della stazione appaltante. In considerazione delle previsioni dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, infatti, si chiede se l'obbligo di utilizzo delle PAD riguardi anche tale fascia di affidamenti, applicandosi tout court, e quindi si possa procedere con altra PAD certificata e non con MEPA o piattaforma regionale. Si chiede altresì l'eventuale applicabilità di tale previsione anche allo specifico dei servizi di ingegneria, in considerazione della loro peculiare natura e delle previsioni in materia.

L'art. 62 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. recita "fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa...". L'art. 1, c. 450 dell'al. n. 296/2006 e ss.mm.ii. è ancora vigente ed è norma avente per fine il contenimento della spesa, risulta quindi ancora applicabile. Ciò detto, si può considerare equivalente l'uso di un "sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di competenza regionale" con la PAD in uso presso la stazione appaltante.

Tabella obblighi e facoltà di Consip

quadro della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione che consente di individuare la normativa applicabile in base alla categoria merceologica a cui appartengono i beni o servizi oggetto di acquisto, alla propria categoria di appartenenza (amministrazione centrale, ente del servizio sanitario nazionale, amministrazione territoriale, etc..) e alla classe di importo.

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

2. Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti **devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.**

Art. 25 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209 Al posto di procedure si parla di gare.

Servizio ANAC

<https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-1>

Consente l'invio della domanda di iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023

Aggiornato il 02 gennaio 2025

La qualificazione non è necessaria

Per effettuare le procedure di importo non superiore a 140.000 euro per gli affidamenti Forniture e servizi

500.000 euro per affidamenti di lavori

Per effettuare ordini sugli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori ovvero su strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo (Accordi quadro a condizioni definite e Ordini a catalogo sul MEPA)

Art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)

Attività di centralizzazione della committenza

Per “attività di centralizzazione della committenza” si intendono **tutte le attività, svolte su base permanente, inerenti l’acquisizione di lavori, servizi o forniture destinati alle stazioni appaltanti**. In particolare, rientrano tra le attività di centralizzazione della committenza: la progettazione, l’aggiudicazione e la stipula di convenzioni, accordi quadro, contratti per conto delle stazioni appaltanti, l’istituzione e la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione, lo svolgimento di attività di committenza ausiliaria per conto delle stazioni appaltanti.

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina **gli incentivi, nonché i requisiti premianti**. *[In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice].*

Art. 25 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Periodo soppresso dal D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

Art. 25 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

5. Le stazioni appaltanti **qualificate**, fatto salvo quanto previsto al comma 1 ~~[del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63]~~, possono:

Art. 25 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

- a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
- d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza **anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti**, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

g) eseguire i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera

Lettere non modificate dall'Art. 25 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze. Art. 25 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

6. Le stazioni appaltanti **non qualificate** ai sensi del **comma 2 dell'articolo 63**, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:

a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una **stazione appaltante** o centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di ~~cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a~~ centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti **affidamenti di appalti di servizi e forniture** di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;

art. 25 d.lgs. n.209 del 2004

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere ~~b) e c)~~; lettere c) e d

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

Art. 25 del d.lgs. n.209 del 2004

g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante affidataria

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

Art. 25 del d.lgs. n.209 del 2024

6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

Art. 25 del d.lgs. n.209 del 2024

~~7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione~~ **In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza:**

- a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;**
- b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;**
- c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;**
- d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;**
- e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g)**

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Art. 25 del d.lgs. n.209 del 2024

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un **accordo** ai sensi **dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza** **apposita convenzione.**

Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono **attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata**

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

10. Le stazioni appaltanti **non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate.** La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel **termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo**

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, **attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo.** Resta fermo quanto previsto **dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.** Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

Art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

1. Nell'ambito **dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito , senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza, è responsabile del rispetto del codice per le attività a essa direttamente imputabili, quali:

- a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
- b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
- c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. **Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.**

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di **svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto.** Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. **Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15.** Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

Art. 25 del d.lgs. n.209 del 2024

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono ~~sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione~~ sulla base del principio del risultato, dandone adeguata motivazione

16. Le stazioni appaltanti **possono** ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

Art. 25 del d.lgs. n.209 del 2024

17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza

Articolo 146 - Gas ed energia termica

Articolo 147 - Elettricità

Articolo 148 - Acqua

Articolo 149 - Servizi di trasporto

Articolo 150 - Settore dei porti e degli aeroporti

Articolo 151 - Settore dei servizi postali

Articolo 152 - Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

Art. 25 del d.lgs. n.209 del 2004

18. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).

Art. 174 d.lgs. n.36 del 2003

5. I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63.

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.

Art. 26 del d.lgs.n. 209 del 2024

2. La qualificazione per la progettazione e l'affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di importo:

- a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
- b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
- c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:

- a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
- c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

COMPETENZE DI PROJECT MANAGEMENT

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

Art 26 del d.lgs. n. 209 del 2024

Sostituzione **comma sesto art. 63:**

6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture

dopo il comma 6 è inserito il seguente

6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate **programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.**

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati **dall'allegato II.4** e attengono:

- a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
- b) alla **consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;**
- c) **all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.**

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

Art. 26 del d.lgs. n.209 del 2024

il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4.

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.

Art. 26 d.lgs. n. 209 del 2024 il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l'accREDITAMENTO dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accREDITAMENTO nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad **artifizi** tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta.

Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni **dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti**, ivi comprese, in particolare:

- a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;
- b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;
- c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

12. Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso **sono comunque portate a compimento.**

13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. **L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta**

Allegato II.4

Art. 1

1. Il presente allegato **individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza**, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione.

2. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;

b) esecuzione dei contratti.

3. Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2.

Allegato II.4

Articolo 2.

Ambito di applicazione.

1. La qualificazione è necessaria per gli **affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.** Non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 17, del codice, il presente allegato non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice.
3. In sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.

Allegato II.4

Articolo 3.

Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

1. Per la progettazione e l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
- b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
- c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, pari o superiore a:

- a) livello L3: trenta punti;
- b) livello L2: quaranta punti;
- c) livello L1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1 può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.

Allegato II.4 Articolo 3.

Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di **lavori per le stazioni appaltanti**

Modifiche all'Allegato II. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

Art. 193 D.Lgs. n. 36 del 2023 come modificato dal correttivo

16. L'ente concedente può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono trasmesse all'operatore economico e sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.

Allegato II.4

Articolo 4.

Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;

c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla **tabella A annessa al presente allegato.**

3. Gli indicatori per l'attribuzione dei punteggi sono descritti **nella tabella C annessa al presente allegato.**

Allegato II.4

Articolo 4.

Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di **lavori** per le stazioni appaltanti.

D.Lgs. n. 209 del 2024 Modifiche all'Allegato II. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

4. Ai fini della qualificazione, a decorrere **dal 1° gennaio 2025**, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.”

Allegato II.4

Articolo 5.

Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
- b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;
- c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

Allegato II.4

Articolo 5.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 e ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, pari o superiore a:

- a) livello SF3: trenta punti;
- b) livello SF2: quaranta punti;
- c) livello SF1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.

Allegato II.4

Articolo 5.

D.Lgs.n. 209 del 2024 Modifiche all'Allegato II. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi

Allegato II.4

Articolo 6.

Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'AUSA;
- b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;
- c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B annessa al presente allegato.

Allegato II.4

Articolo 7.

Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento per le centrali di committenza.

1. Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture.
2. Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e per i servizi e forniture dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Per le centrali di committenza, i punteggi di cui all'articolo 4 per i lavori e all'articolo 6 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. L'attribuzione della predetta percentuale di punteggio è determinata sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno dieci punti per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

Allegato II.4

Articolo 8.

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione.

Articolo sostituito dal d.lgs. n.209 del 2024

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica

Allegato II.4

Articolo 8.

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione.

D.lgs.n.209 del 2024

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella **Tabella C-bis**, per l'esecuzione di **lavori**, e nella **Tabella C-ter**, per l'esecuzione di servizi e forniture:

- a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
- b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
- c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

Allegato II.4

Articolo 8.

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione.

D.lgs.n. 209 del 2024

3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

Allegato II.4

Articolo 8.

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione.

d.lgs.n.209 del 2024

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'articolo 62, comma 1, del codice è subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonché al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.

5. Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.”;

Allegato II.4

Articolo 11.

Revisione della qualificazione.

Modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024

1. Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all'AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione.

2. Per la revisione della qualificazione l'ANAC **valuta** anche i seguenti requisiti premianti:

a) a disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1;

b) l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione.

b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;

b-ter) l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.

Allegato II.4

Articolo 11.

Revisione della qualificazione.

3. Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono verificate dall'ANAC con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3.

4. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.

Allegato II.4

Articolo 11.

Revisione della qualificazione.

Modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024

4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la **propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto.** Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:

a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali;

b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.

Allegato II.4

Articolo 11.

Revisione della qualificazione.

Modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024

4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, **ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione.** Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B.

4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono **gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del codice.**

Allegato II.4

Articolo 12.

Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere.

1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l'ANAC può attivare, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 63, comma 11, del codice, con le modalità previste nei propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.

Allegato II.4

Articolo 13. Competenza dell'ANAC.

1. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalità con cui:
 - a) le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;
 - b) è rilasciata la qualificazione;
 - c) la stazione appaltante può conseguire una qualificazione di livello superiore;
 - d) può essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell'ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 222 del codice;
 - e) sono mantenuti i livelli di qualificazione.

Società in house operanti in settori speciali: Applicazione del sistema di qualificazione

Si conferma l'applicazione del sistema di qualificazione anche per questa tipologia di società che rientrano nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici giusta previsione dell'articolo 28 della direttiva 2014/25/UE, ove espressamente riconduce le persone giuridiche di diritto pubblico e/o privato che soddisfano i requisiti dell'in house providing tra le amministrazioni aggiudicatrici.

Definizione di Struttura Organizzativa Stabile (SOS)

Per "Struttura Organizzativa Stabile" (SOS) si intende un Ufficio – ad esempio un Ufficio Gare, un Ufficio Acquisti, un Ufficio Tecnico o similari - inserito in maniera stabile all'interno dell'articolazione organizzativa dell'Ente con funzioni attinenti agli ambiti (progettazione tecnico-amministrativa e affidamento procedure/esecuzione dei contratti) e settori (lavori/servizi e forniture) di qualificazione. Nella stessa stazione appaltante possono essere presenti una o più strutture stabilmente dedicate a queste funzioni.

Allegato II.4

D.lgs.n. 209 del 2024

Articolo 13-ter (Disposizioni transitorie)

Le Tabelle A, B e C, come modificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di qualificazione rilasciati dall'ANAC all'esito delle istanze presentate a decorrere dalla medesima data nonché in caso di rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai sensi dell'articolo 11. I provvedimenti di qualificazione già rilasciati dall'ANAC alla data di cui al primo periodo restano validi ed efficaci per il termine biennale di cui all'articolo 11.

In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate per l'esecuzione di lavori ovvero di servizi e forniture e dell'attribuzione del livello di qualificazione per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, le stazioni appaltanti possono, **fino al 30 giugno 2025, continuare ad eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.”;**

Allegato II.4

D.lgs.n. 209 del 2024

Articolo 13-bis.

Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza

1. È istituito presso l'ANAC un **Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate**, presieduto da un rappresentante dell'ANAC e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Ai componenti del Tavolo di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Allegato II.4

D.lgs.n. 209 del 2024

Articolo 13-bis.

Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza

2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

- a) **monitora l'attività di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 62, comma 9 e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all'articolo 62, comma 10;**
- b) **individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza;**
- c) **promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico privato e della finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;**
- d) **individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;**
- e) **individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente per le attività di cui alle lettere precedenti;**
- f) **assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale.**

IL SERVIZIO ANAC

consente l'invio della domanda di iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36 del 2023.

Può accedere il **soggetto nominato dalla stazione appaltante quale responsabile per l'Anagrafe Unica (RASA) che provvederà all'invio della domanda di qualificazione.**

Per poter accedere al servizio per la richiesta di qualificazione occorre:

Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti, oppure essere in possesso di una identità SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE - Carta di Identità Elettronica o eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature, o CNS - Carta Nazionale dei Servizi

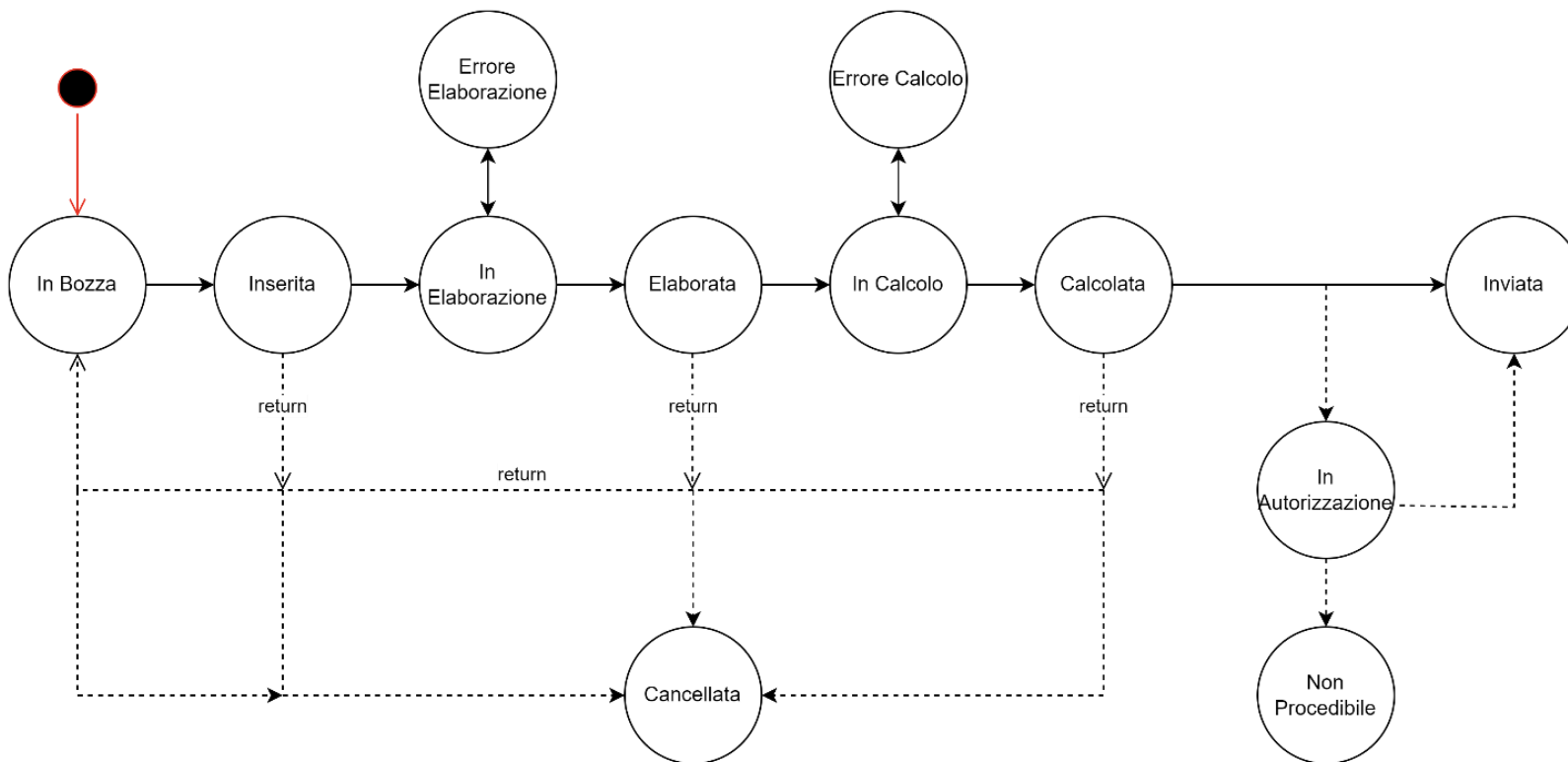
Richiedere, il profilo di Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) associato al soggetto rappresentato "Amministrazione o soggetto aggiudicatore" dalla pagina di creazione profili.

Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.

Accedere al servizio per la Qualificazione.

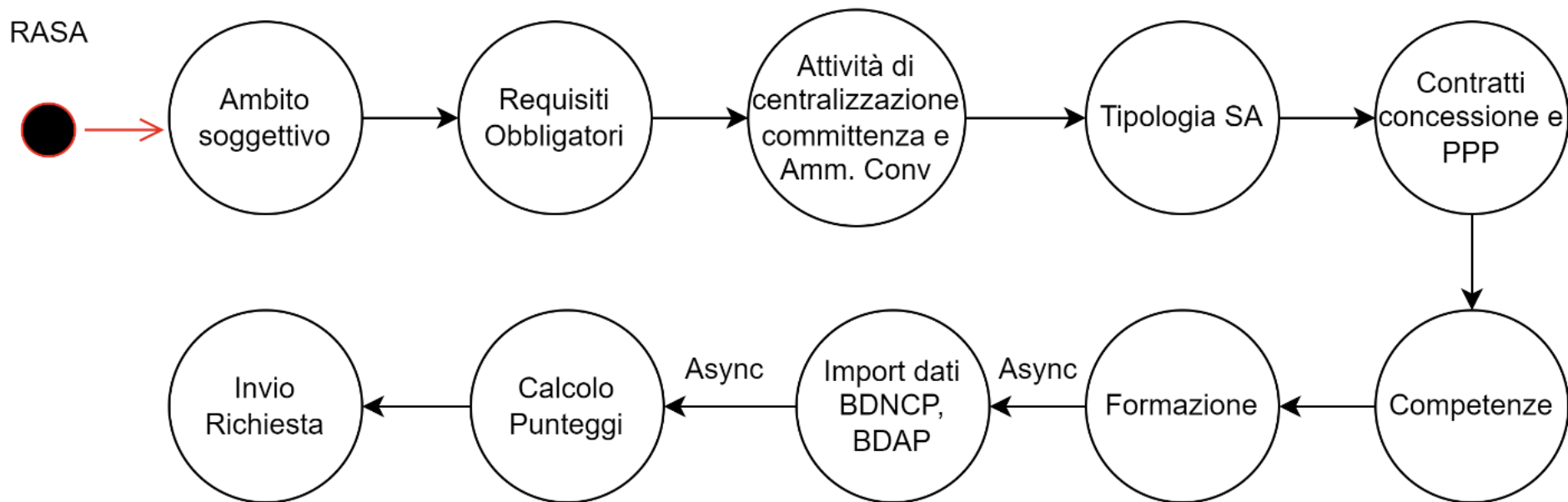
IL SERVIZIO ANAC

Manuale utente aggiornato al 31 dicembre 2024
Progettazione e affidamento



IL SERVIZIO ANAC

Manuale utente aggiornato al 31 dicembre 2024
Progettazione e affidamento





LE FASI E I TERMINI DELL'AFFIDAMENTO NEL NUOVO CODICE

Allegato I.1

Articolo 3.

Definizioni delle procedure e degli strumenti.

1. Nel codice si intende per:

- a) «affidamento del contratto», l'atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;
- b) «scritto» o «per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement;
- c) «procedura di evidenza pubblica», la procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della disciplina dettata dal codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all'affidamento del contratto;
- d) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

Allegato I.1

Articolo 3.

Definizioni delle procedure e degli strumenti.

- f) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
- g) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, con le modalità stabilite dal codice;
- h) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

LIBRO II

PARTE IV - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 70. Procedure di scelta e relativi presupposti.

Articolo 71. Procedura aperta.

Articolo 72. Procedura ristretta.

Articolo 73. Procedura competitiva con negoziazione.

Articolo 74. Dialogo competitivo.

Articolo 75. Partenariato per l'innovazione.

Articolo 76. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.

Articolo 70. Procedure di scelta e relativi presupposti.

1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione.
2. Nei soli casi previsti dall'articolo 76 le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

ART. 17 del D.lgs. n. 36 del 2023

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, **adottano la decisione di contrarre** individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I TERMINI DELL'AFFIDAMENTO art. 17 comma terzo modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

3. Le stazioni appaltanti pe gli enti concedenti **procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara** e concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce **silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso** ~~In sede di prima applicazione del Codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente Regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, co. 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro per la P.A., che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.~~

(Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento)

D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo l'articolo 226 è inserito il seguente:

Art. 226-bis. - (Disposizioni di semplificazione normativa)- 1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati: a) **I.3 - Termini delle procedure di appalto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;**

IN CASO DI SUPERAMENTO DEI TERMINI

- 1) Silenzio inadempimento che legittima gli operatori economici ad agire ex art. art. 2 bis L. n. 241 del 1990. Si profila un possibile danno erariale e conseguente responsabilità disciplinare ex art. 2, comma 9, L. n. 241 del 1990.
- 2) Inerzia ingiustificata e dunque possibile violazione del principio di buona fede e responsabilità ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 36 del 2023

aggiunto dal D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

«3-bis. L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.

Articolo 83. Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione.

1. Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge. Nei bandi o negli avvisi è indicato il codice identificativo di gara (CIG) acquisito **attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici**.
2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato II.6. I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2.
3. Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. **Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.**

Art. 2 L. n. 241 del 1990 (Conclusione del procedimento)

4-bis. Le Pubbliche Amministrazioni **misurano e pubblicano** nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i **tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi** di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, **comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente**. Con DPCM, su proposta del Ministro per la P.A., previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.

9. La **mancata o tardiva emanazione** del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della **performance individuale**, nonché di **responsabilità disciplinare** e **amministrativo-contabile** del dirigente e del funzionario inadempiente.

9 bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione.

IL SUPERAMENTO DEI TERMINI

Art. 2-bis L. n. 241 del 1990 (Conseguenze per il ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento)

1. Le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

PRINCIPIO DEL RISULTATO

ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto Modificato dal d.lgs. n. 209 del 2023

1. **A norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:**
 - a) procedura aperta: **nove mesi;**
 - b) procedura ristretta: dieci mesi;
 - c) procedura competitiva con negoziazione: **sette mesi;**
 - d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
 - e) dialogo competitivo: **sette mesi;**
 - f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto Modificato dal d.lgs. n. 209 del 2023

2. I termini per la conclusione delle gare condotte **secondo il criterio del minor prezzo** sono i seguenti:

- a) procedura aperta: cinque mesi;
- b) procedura ristretta: sei mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

IN CASO DI AUTOVINCOLO OVVERO DI SCELTA DI UNA PROCEDURA DIVERSA SI APPLICHERA' IL CONSEGUENTE TERMINE

ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto

3. I termini ***di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2*** decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e **non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.**

4. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini **i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2**, sono prorogati per il periodo **massimo di un mese.**

Relazione illustrativa: Il concetto di "gara", cui applicare i termini indicati nell'allegato, comprende tutti gli adempimenti compresi tra la pubblicazione del bando o l'invio dell'invito ad offrire e l'individuazione della migliore offerta; i tempi necessari all'espletamento dell'eventuale verifica di anomalia e all'effettuazione della (necessaria) verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente aggiudicatario per partecipare alla procedura si aggiungono a quelli previsti per lo svolgimento delle gare.

(Modifiche all'Allegato I. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i **termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 per un massimo di tre mesi**. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, **con proprio atto motivato**, può prorogare i **termini suddetti rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori tre mesi**.

Articolo 17 - Fasi delle procedure di affidamento

4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.

PRINCIPIO DI UNICITA' DELLA OFFERTA CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 22.05.2024 n. 4537

Il principio di unicità dell'offerta, che **impone agli operatori economici** di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, **al fine di conferire all'offerta un contenuto certo ed univoco**, è posto a presidio – da un lato – del buon andamento, dell'economicità e della certezza dell'azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell'attività di individuazione della migliore offerta, e – dall'altro – a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all'operatore economico maggiori possibilità di ottenere l'aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti fedeli che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell'appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione. **La presentazione di un'unica offerta capace di conseguire l'aggiudicazione, infatti, è il frutto di un'attività di elaborazione nella quale ogni impresa affronta il rischio di una scelta di ordine tecnico, che la stazione appaltante rimette alle imprese del settore, ma che comporta una obiettiva limitazione delle possibilità di vittoria** (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2010, n. 6695; in senso analogo Cons. Stato, Sez. III, 01 aprile 2022, n. 2413).

OFFERTA CONDIZIONATA

Consiglio di Stato, sez. V, 21.09.2022 n. 8119

Secondo la giurisprudenza consolidata, ricorre l'offerta 'condizionata' nel caso in cui l'offerente **subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante**: in tal caso l'offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali alla corretta esecuzione dell'appalto), la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla stazione appaltante e l'offerta presentata dal candidato.

Detta conformità non sussiste allorquando il concorrente subordini appunto la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all'oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato.

Articolo 17 - Fasi delle procedure di affidamento

5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

NOVITA'

Scompare la sequenza temporale tripartita degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ovvero:
proposta di aggiudicazione,
aggiudicazione
efficacia a seguito della verifica dei requisiti

D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente

«3-bis. **In caso di malfunzionamento, anche parziale**, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione **che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.** Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, **recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.**».

Articolo 17 - Fasi delle procedure di affidamento

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.

8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per **motivate ragioni**. **L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.**

Contratti sotto soglia

Art. 50 - Procedure per l'affidamento

6. **Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario** la stazione appaltante può procedere all'esecuzione **anticipata del contratto**; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

9. **L'esecuzione d'urgenza** è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

DEVE ESSERE SEMPRE MOTIVATA

IMPORTANTE

ART 17

10. La **pendenza di un contenzioso** non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, o dell'ente concedente, **da esercitarsi da parte del dirigente competente**

Articolo 18 Il contratto e la sua stipulazione

Correttivo appalti D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. **In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti**, il contratto può essere stipulato **anche** mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto

Articolo 18 Il contratto e la sua stipulazione

2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5, e **fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso.** È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'art. 55, co. 2;
- b) nel caso di un **diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;**
- c) nell'ipotesi di **differimento concordato** con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

SOTTO SOGLIA

ART. 55 COMMA 1: La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dalla aggiudicazione

Termini di stipulazione Modifica d.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024

3. Il contratto non può essere stipulato prima di **trentadue giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ~~ai sensi dell'art. 55, co. 2.~~

STAND STILL SOSTANZIALE

4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione **con contestuale domanda cautelare**, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara **incompetente ai sensi dell'art. 15, co. 4, del Codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al D.Lgs. n. 104/2010, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.**

STAND STILL PROCESSUALE

Articolo 18 - Il contratto e la sua stipulazione

5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. (la revoca da diritto ad indennizzo Legge n. 241 del 1990 era preferibile parlare di DECADENZA senza indennizzo).

7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

Articolo 18 - Il contratto e la sua stipulazione

9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

ATTENZIONE ALLA FRANCHIGIA

Se c'è franchigia ci può essere un danno erariale valutabile dalla Corte dei Conti

Sarà sempre più frequente ipotesi di risarcimento per equivalente

Articolo 18 - Il contratto e la sua stipulazione

10. Con la tabella di cui **all'allegato I.4** al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di contratti pubblici disciplinati dal Codice. ~~In sede di prima applicazione del Codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.~~

Periodo soppresso dall'art. 72 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Tabella A
Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1.000.000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

LE PROCEDURE DI GARA

Articolo 70. Procedure di scelta e relativi presupposti.

1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione.
2. Nei soli casi previsti dall'articolo 76 le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

Articolo 82. Documenti di gara.

1. Costituiscono documenti di gara, in particolare:

- a) il bando, l'avviso di gara o la lettera d'invito;
- b) il disciplinare di gara;
- c) il capitolato speciale;
- d) le condizioni contrattuali proposte.

2. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di cui al comma 1 prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

CORRETTIVO APPALTI

D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024

ART. 29 (Inserimento dell'articolo 82-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Dopo l'articolo 82 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è inserito il seguente:

«Articolo 82- bis. - Accordo di collaborazione

1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla **risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. **L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.****

CORRETTIVO APPALTI D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024

Articolo 82- bis. - Accordo di collaborazione

2. Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.

3. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.

4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del servizio contratti pubblici di cui all'articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.».

CORRETTIVO APPALTI

D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024

(Inserimento dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) 1. Dopo l'allegato II.6 del decreto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è inserito il seguente:

Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)

Articolo 1 (Definizione)

1. Si definisce «accordo di collaborazione» l'accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.

Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)

Articolo 2 (Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione)

1. L'accordo di collaborazione è un **accordo plurilaterale** sottoscritto dalle parti coinvolte nell'esecuzione del contratto, individuate ai sensi del presente articolo in considerazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo. L'accordo è aperto all'adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformità con le disposizioni del comma 3.

2. Sono parti dell'accordo:

- a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all'oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell'esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell'articolo 43 del Codice;
- b) l'appaltatore;

Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)

Articolo 2 (Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione)

2. Sono parti dell'accordo:

- a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all'oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell'esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell'articolo 43 del Codice;
- b) l'appaltatore;
- c) i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell'appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell'oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale.

Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)

Articolo 2 (Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione)

3. La stazione appaltante, **anche su motivata istanza dell'appaltatore**, può altresì invitare ad aderire all'accordo di collaborazione **ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli investitori istituzionali, nonché le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 38 del Codice**, e, comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo, nelle attività e funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell'esecuzione. L'accordo di collaborazione definisce le funzioni e le attività svolte dai soggetti individuati ai sensi del primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge.

Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)

Articolo 2 (Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione)

4. Le parti e i soggetti individuati ai sensi del presente articolo sottoscrivono l'accordo e collaborano secondo **buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.**

5. Fatta salva l'autonomia delle parti in ragione degli obiettivi e degli impegni della collaborazione, sono soggetti dell'esecuzione dell'accordo:

- a) **il direttore strategico, che è un soggetto imparziale**, munito delle necessarie competenze e capacità organizzative, il quale coordina le parti anche al fine di migliorare la cooperazione;
- b) **eventuali consulenti delle parti** di cui al comma 2, che monitorano l'andamento della collaborazione e supportano le parti nel raggiungimento degli obiettivi dell'accordo.

Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)

Articolo 3 (Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione)

1. L'accordo di collaborazione, preceduto dalle premesse generali, **individua:**

- a) **l'oggetto, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle parti;**
- b) **le modalità di verifica** degli obiettivi di collaborazione;
- c) **i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie** relative all'esecuzione dell'accordo, e il **sistema di allerta di cui al comma 6;**
- d) **le responsabilità per l'esecuzione dell'accordo**, determinate in ragione delle attività e dei compiti conferiti a ciascuna parte;
- e) **le eventuali premialità** relative al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo e i relativi meccanismi di operatività;
- f) **le funzioni e le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione;**
- g) **le ipotesi e modalità di scioglimento dell'accordo.**

Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)

Articolo 3 (Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione)

3. Gli **obiettivi principali** sono individuati in coerenza con l'oggetto e le caratteristiche specifiche dell'appalto e riguardano, in particolare, le attività, i compiti e lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, le modalità di verifica delle prestazioni eseguite, il contenimento del costo o del prezzo del contratto entro i limiti di spesa dal medesimo fissati, nonché ogni ulteriore aspetto funzionale al raggiungimento del risultato.

4. Gli **obiettivi collaterali** individuano le attività e gli impegni a carico delle parti finalizzati al conseguimento di **ulteriori benefici di comune interesse tenuto conto anche degli aspetti sociali, culturali e ambientali connessi all'appalto**. Rientrano tra gli obiettivi collaterali la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle **piccole e medie imprese con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento per le prestazioni di cui all'articolo 108, comma 7, terzo periodo.**

Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)

Articolo 3 (Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione)

5. L'accordo di collaborazione **disciplina le modalità di verifica degli obiettivi** di collaborazione conseguiti dalle parti mediante la **definizione di indicatori di prestazione o di risultato e l'individuazione delle scadenze temporali del monitoraggio e di raggiungimento degli obiettivi ai quali sono connesse le eventuali premialità.**
6. L'accordo di collaborazione individua **un sistema di allerta finalizzato a prevenire eventuali criticità che potrebbero comprometterne la corretta esecuzione e a fornire tempestivi rimedi, in coerenza con il principio del risultato.**
7. L'accordo di collaborazione **può prevedere meccanismi di premialità**, connessi al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali dell'accordo di collaborazione se previsti nello schema di accordo inserito nei documenti iniziali di gara.

Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)

Articolo 3 (Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione)

8. Le premialità possono consistere:

- a) nell'inserimento degli operatori economici aderenti all'accordo di collaborazione negli elenchi e negli albi per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, fermo restando il rispetto delle procedure di affidamento previste dal Codice;
- b) nella previsione di opzioni nel rispetto delle disposizioni del Codice;
- c) in premi economici connessi al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, determinati dalla stazione appaltante nello schema di accordo in coerenza con l'articolo 126 del Codice, tenuto conto della rilevanza dell'obiettivo raggiunto, e comunque nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del quadro economico dell'intervento;
- d) in **premi reputazionali consistenti nell'attribuzione di criteri premiali per le successive procedure di affidamento, secondo quanto previsto dall'articolo 108 del Codice.**

Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)

Articolo 3 (Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione)

9. Le parti definiscono nell'accordo di collaborazione le ipotesi di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni concordati ad opera delle parti aderenti. L'accordo disciplina il procedimento di scioglimento del medesimo al verificarsi delle predette ipotesi.

Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)

Articolo 4 (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)

1. L'accordo di collaborazione **impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall'accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell'accordo.** Se non è possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, l'accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, **il ricorso preferenziale agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui al Titolo II della Parte I del Libro V del Codice.**
2. In caso di costituzione di un **collegio consultivo tecnico ai sensi degli articoli 215 o 218 del Codice, le parti dell'accordo di collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le determinazioni del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati.**



Gli affidamenti sotto soglia nel D.Lgs. n. 36 del 2023

Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

euro ~~5.382.000~~ 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

euro ~~140.000~~ 143.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

euro ~~215.000~~ 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Settori speciali:

Euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori

Euro 443.000 per gli appalti pubblici di servizi e forniture.

Concessioni unica soglia: 5.538.000 euro.

Difesa e sicurezza: Euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori

Euro 443.000 per gli appalti pubblici di servizi e forniture.

LIBRO II - DELL'APPALTO

PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Articolo 48 - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

Articolo 49 - Principio di rotazione degli affidamenti

Articolo 50 - Procedure per l'affidamento

Articolo 51 - Commissione giudicatrice

Articolo 52 - Controllo sul possesso dei requisiti

Articolo 53 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

Articolo 54 - Esclusione automatica delle offerte anomale

Articolo 55 - Termini dilatori

Le opzioni e rinnovi da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo dell'affidamento sono definiti:

Art. 14 comma 4 (rinnovi)

Art. 120 (opzioni di modifica in corso di esecuzione).

In particolare: art. 120, comma 1, lettera a), se la modifica prevede un incremento dell'importo

art. 120, comma 9, c.d. quinto d'obbligo

art. 120, comma 10 proroga (alle stesse condizioni non cumulabile con il rinnovo e differente rispetto alla proroga tecnica del comma 11)

ART. 48 D.LGS. N. 36 DEL 2023

1. **L'affidamento e l'esecuzione** dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.

2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un **interesse transfrontaliero certo**, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.

NELLE PROCEDURE SOPRA SOGLIA L'INTERESSE TRASFRONTALIERO E' PRESUNTO

La previsione tiene conto di quanto stabilito nella lettera della Commissione europea del 6 aprile 2022, di messa in mora dell'Italia, la quale, occupandosi della disciplina introdotta dai D.L. 76 del 2020 e 77 del 2021 circa gli affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soglia ha ritenuto sussistere un contrasto con i principi europei di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, laddove **non obbliga la stazione appaltante a valutare l'interesse transfrontaliero certo.**

Corte di Giustizia UE, **“spetta in linea di principio all’amministrazione aggiudicatrice interessata valutare, prima di definire le condizioni del bando di appalto, l’eventuale interesse transfrontaliero di un appalto il cui valore stimato è inferiore alla soglia prevista dalle norme comunitarie, fermo restando che tale valutazione può essere oggetto di controllo giurisdizionale”** (Corte di Giustizia, 15 maggio 2008, C. 147/06).

Tuttavia, **“una normativa può certamente stabilire, a livello nazionale o locale, criteri oggettivi che indichino l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo**. Tali criteri potrebbero sostanziarsi, in particolare, nell’importo di una certa consistenza dell’appalto in questione, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori. Si potrebbe altresì escludere l’esistenza di un tale interesse nel caso, ad esempio, di un valore economico molto limitato dell’appalto in questione (v., in tal senso, sentenza 21 luglio 2005, causa C-231/03, Coname, Racc. pag. I-7287, punto 20).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 04/04/2019, n. 699/17

VADEMECUM ANAC 2024

Si ricorda preliminarmente che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, c. 2 del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti, prima di procedere ad un eventuale affidamento diretto, devono verificare se l'appalto in questione abbia un interesse transfrontaliero, perché, se dovesse verificarsi tale circostanza, si imporrebbe l'utilizzo delle procedure ordinarie e non di quelle semplificate.

Una commessa può presentare interesse transfrontaliero:

- in ragione del suo **valore stimato**
- in relazione alla **propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;**
- in **relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento** (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate)
- tenuto conto **dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie**" (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).

Ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 48 restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

VALUTAZIONE ed IPOTESI di elementi concreti:

Cosa fare?

Pubblicare una preventiva nota informativa sul sito web.

PUBBLICITA' ADEGUATA

Se non ci sono riscontri da parte di operatori economici stabiliti in altri Paesi europei l'Amministrazione potrà procedere con l'applicazione delle disposizioni sotto soglia dando atto nella decisione a contrarre ex art. 17 del Codice dell'assenza di un interesse transfrontaliero proprio per effetto degli esiti della consultazione preventiva.

SE VIENE PUBBLICATA SUL SITO UNA NOTA INFORMATIVA RIVOLTA AGLI OPERATORI ESTERI SI RISPETTA ANCHE IL PRINCIPIO DELL'ART. 3 DEL NUOVO CODICE OVVERO GARANTIRE L'ACCESSO AL MERCATO

PREDETERMINARE TUTTO CON REGOLAMENTO

Art. 12 Legge n. 241 del 1990 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono **subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.**

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Articolo 12 del D.Lgs. n. 36 del 2023

Rinvio esterno.

1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:

a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile

ALLEGATO II.1

ART. 1

3. Le stazioni appaltanti **possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:**

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;

b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

ART. 117 COSTITUZIONE: POTERE REGOLAMENTARE

PRINCIPIO DELLA FIDUCIA: NO PAURA DELLA FIRMA DA PARTE DEL RUP

T.A.R. Lombardia, Brescia, II, ord. 07 dicembre 2023, n. 475

Caso Appalto di lavori € 5.274.599,97 al prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in diretta applicazione dell'art. 54 comma 1 Codice dei Contratti pubblici.

Esclusione automatica di un operatore con ribasso anomalo utilizzando il metodo B contenuto nell'allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte"

Ricorso contro la esclusione fondato sulla esistenza di un interesse transfrontaliero che impedirebbe la esclusione automatica delle offerte che si pongono al di sotto della soglia di anomalia individuata attraverso il metodo di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 36/2023

Ordinanza di accoglimento cautelare fondata sul rilievo che:

la valutazione dei profili oggettivi dell'affidamento in esame, quali l'importo, il luogo di esecuzione, le caratteristiche tecniche dell'appalto, non consentono di dedurre, nella presente fase sommaria, la sicura assenza di un interesse transfrontaliero

CARENTE LA MOTIVAZIONE

TAR Lombardia Brescia sez. II 04/03/2024 n. 165

Il criterio relativo alla **consistenza economica dell'appalto** rappresenta senza dubbio non solo il **criterio principale** ma anche il **parametro sulla base del quale valutare l'incidenza probatoria degli altri elementi sintomatici presenti nella fattispecie**. Invero, l'elemento economico, ponendo il contratto al di sotto o al di sopra della soglia di rilevanza europea, rappresenta l'unico indice espresso a cui il legislatore affida la presunta esistenza dell'interesse transfrontaliero e la conseguente applicazione integrale delle direttive comunitarie allo scopo di tutelare la concorrenza e il mercato. Ciò al fine di rispondere all'esigenza di garantire che tutti gli operatori economici, stabiliti nel territorio dell'Unione europea, abbiano le medesime possibilità di accesso alle procedure di evidenza pubblica bandite all'interno degli stati membri. Tanto più l'importo della gara è elevato, tanto maggiore è l'interesse del legislatore a consentire che a tale gara possano partecipare, in condizioni di parità, tutti gli operatori economici. (..) **l'interesse commerciale degli operatori esteri è concretamente sollecitato quando la base d'asta assuma una consistenza economica così elevata per un appalto di lavori da eseguirsi in un ambito territoriale ad altissimo tasso d'imprenditorialità nazionale ed estera.**

ART. 48 D.LGS. N. 36 DEL 2023

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, **se non derogate** dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

Parere funzione consultiva n. 54 del 16 ottobre 2024 ANAC DEROGA CONVENZIONI CONSIP

Al fine di rendere il richiesto parere, sembra opportuno richiamare, in via preliminare, l'art. 1 del d.l. 95/2012 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"), conv. in l.n. 135/2012, a tenore del quale «... i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i **contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.** Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

Parere funzione consultiva n. 54 del 16 ottobre 2024 ANAC

DEROGA CONVENZIONI CONSIP

Le disposizioni delineano un coerente quadro normativo il quale (al fine di assicurare in modo adeguato la razionalizzazione degli acquisti da parte delle PP.AA.) – demanda alla Consip il cruciale compito di rinvenire, in sede di centralizzazione, le **migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle amministrazioni;**

consente (ma in via eccezionale e motivata) alle amministrazioni di **procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro;**

responsabilizza le amministrazioni che intendano procedere in modo autonomo fissando taluni vincoli ex ante (insuperabilità delle condizioni trasfuse nelle convenzioni quadro) e talune serie conseguenze ex post (nullità degli atti realizzati in violazione e responsabilità in capo ai funzionari che abbiano agito in violazione di legge e con ingiustificato dispendio di risorse pubbliche).

Parere funzione consultiva n. 54 del 16 ottobre 2024 ANAC DEROGA CONVENZIONI CONSIP

Il richiamato assetto normativo, tuttavia, **non sanziona le amministrazioni per il solo fatto di aver attivato autonome procedure al fine di individuare condizioni migliorative rispetto a quelle offerte dalla Consip (confliggerebbe del resto con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa sottesi al programma di centralizzazione e introdurrebbe nel sistema ingiustificabili profili di rigidità)**. Al contrario, le serie conseguenze legali delineate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 sono attivabili solo laddove la singola amministrazione abbia travalicato le regole legali che sottendono al richiamato rapporto fra regola ed eccezione» (Consiglio di Stato, V, n. 1937/2018).

In tal senso, del resto, si è espresso anche il MIT, sulla base del citato orientamento giurisprudenziale, affermando che «nel caso in cui sussista una convenzione/accordo quadro, vi è l'obbligo della stazione appaltante di aderirvi. La ratio della disciplina, invero, è nella esigenza di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica (cfr. Consiglio di Stato, n. 1937/2018). In deroga alla regola generale sopra esposta, è comunque consentito alla stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi. Conseguentemente, allora, la possibilità di derogare all'obbligo di approvvigionamento alle condizioni fissate dagli accordi quadro, purché – tra le altre - se ne fornisca **specificata motivazione**.

Parere funzione consultiva n. 54 del 16 ottobre 2024 ANAC DEROGA CONVENZIONI CONSIP

Consiglio di Stato, n. 2728/2023

La giurisprudenza amministrativa, in ordine alla **specificità della suddetta motivazione**, richiede che la stazione appaltante giustifichi il ricorso alla gara autonoma per la **maggiore convenienza** di quest'ultima – in termini **quali/quantitativi** – rispetto alle convenzioni Consip; convenienza a cui deve addivenirsi in esito a una **valutazione comparativa dei costi da effettuarsi ex ante, ossia prima dell'indizione della gara stessa**. Ciò in ossequio ai principi del divieto di aggravio del procedimento amministrativo (cfr. art. 1, co. 2, l. n. 241/1990) e di economicità dell'azione amministrativa (art. 1, co. 1, 241/1990), per i quali “si rivelerebbe del tutto illogico far bandire e soprattutto svolgere una pubblica gara (autonoma) per poi decidere di porla nel nulla in esito ad una valutazione comparativa dei prezzi soltanto finale, o ex post (e non piuttosto iniziale, ossia ex ante). Un tale modus operandi (svolgimento gara autonoma e valutazione comparativa prezzi solo finale) determinerebbe infatti un inammissibile spreco di risorse e di attività amministrativa, il che finirebbe per denotare una frizione procedimentale ancor più evidente ove soltanto si consideri il settore in cui si opera”

Parere funzione consultiva n. 54 del 16 ottobre 2024 ANAC

DEROGA CONVENZIONI CONSIP

Pertanto, la possibilità per la stazione appaltante di attivare autonomi strumenti di negoziazione, va ritenuta quale ipotesi “eccezionale” alla luce dell’obbligo, ex lege previsto, di approvvigionarsi mediante convenzione-quadro. Tale possibilità, secondo il giudice amministrativo, può ritenersi consentita solo se adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, la quale dovrà dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini quali/quantitativi, rispetto a quelle contenute nelle predette convenzioni-quadro e fermo restando in ogni caso l’obbligo, per la stessa, di trasmettere le relative delibere alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo di propria competenza (art. 26, co.3-bis l. 488/1999).

ART. 49 D.LGS. N. 36 DEL 2023

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è **vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti** abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante **può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico**. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

ART. 49 D.LGS. N. 36 DEL 2023 PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Al fine di definire se un affidamento successivo sia relativo allo stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi si utilizza la classificazione delle Categorie merceologiche ovvero il raggruppamento di beni e/o servizi omogenei.

Lo strumento utilizzato comunemente per definire il settore o categoria merceologica è la Classificazione “Common Procurement Vocabulary” (CPV), ossia il sistema di classificazione europeo sviluppato in ambito Eurostat.

Il CPV è recepito dalle piattaforme certificate e dal MEPA Consip e ha una struttura ad albero che prevede livelli di classificazione sempre più specifici:

Divisione (first two digits of the code XX000000-Y),

Gruppo (first three digits of the code XXX00000-Y)

Classe (first four digits of the code XXXX0000-Y).

La Classe si può ulteriormente scomporre.

ART. 49 D.LGS. N. 36 DEL 2023 PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il riferimento alle categorie merceologiche non riguarda il livello del CPV corrispondente alle “Divisioni” e ai “Gruppi” bensì al livello corrispondente alle Classi, indicato dalle prime quattro cifre del codice (XXXX0000-Y).

Consiglio di Stato Parere n. 361/2018

Possono considerarsi appartenenti a categorie merceologiche diverse, servizi che appartengono a classi diverse (seppure nell’ambito della stessa divisione) del CPV.

Servizi che appartengono alla stessa classe non possono che considerarsi servizi analoghi

ART. 49 D.LGS. N. 36 DEL 2023
PRINCIPIO DI ROTAZIONE

D.LGS. N. 209 DEL 31/12/2024

4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto **nonché della qualità della prestazione resa**, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In **termini innovativi la norma in commento stabilisce**, invece, quanto segue:

- in caso di procedura negoziata il principio di rotazione comporta il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente (comma 2). **La rotazione si ha, quindi, solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione**, escludendo, invece, dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l'aggiudicazione (al contrario, le Linee Guida ANAC cit. stabilivano che «il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento»). Si è ritenuto di escludere la rotazione a carico del mero invitato, **poiché in tale ipotesi la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario**;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In casi **debitamente motivati** con riferimento alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto l'esecutore uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (comma 4). La disposizione, rispetto alla disciplina delle Linee Guida ANAC n. 4, risulta innovativa nella parte in cui, **a determinate condizioni, consente di reinvitare l'uscente alla successiva procedura negoziata mentre, in riferimento agli affidamenti diretti, riproduce sostanzialmente la disciplina di cui al punto 3.7 delle Linee Guida.** Analogamente a quanto previsto dal citato punto 3.7, è da ritenere che, ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 49 **debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro;**

Evitare rendite di posizione in capo al gestore uscente”, la cui posizione di vantaggio deriva dalle **informazioni acquisite durante il pregresso affidamento**, e perseguire quindi “l’effettiva concorrenza”, garantendo la “turnazione di diversi operatori” nella realizzazione del “medesimo servizio” (Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2022 n.7794; 15 dicembre 2020, n. 8030; id., sez. III, 25 aprile 2020, n. 2654; **TAR Lazio, sez. I, 31 marzo 2023 n. 5555**).

Il principio di rotazione, in ogni caso, “**non ha carattere assoluto**”, bensì relativo, dato che in caso contrario esso limiterebbe il potere della stazione appaltante di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara; si tratta quindi di **un principio servente e strumentale** rispetto a quello della concorrenza, che deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultimo” (**TAR Catanzaro, 11 luglio 2023 n. 1019**).

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 24 giugno 2024

Chiarimenti in merito al principio di rotazione degli affidamenti

L'URGENZA E' MOTIVO DI DEROGA?

ANAC, parere del 15/11/2023, n. 58

VISTA la eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dall'art. 49 del d.Lgs. n. 36 del 2023 non appare coerente con tali disposizioni l'affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente **sull'esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento un'indagine di mercato e di una procedura negoziata.**

Cons. Stato, Sez. V, 28/06/2024, n. 5741

In sede di applicazione del principio di rotazione, l'invito rivolto al gestore uscente **non può essere giustificato esclusivamente sulla base di un giudizio positivo alla luce del grado di soddisfazione maturato** nello svolgimento del precedente rapporto contrattuale, sia perché il testo dell'art. 36, comma 2, non contempla tale limite applicativo (mentre un riferimento alla «accurata esecuzione del precedente contratto», quale elemento che giustifica l'affidamento al precedente gestore, è attualmente contenuto nell'art. 49 del d.lgs. n. 36 del 2023), sia perché il criterio di rotazione **prescinde, in linea di principio, dal merito professionale del precedente gestore, non è diretta a garantire che alla procedura partecipino i migliori offerenti ma che i migliori non diventino anche i monopolisti di fatto** di quel segmento di mercato (mentre può essere sufficiente a giustificare il mancato invito del precedente affidatario un eventuale giudizio negativo, anche se il numero di operatori reperibili sul mercato sia inferiore a quello di legge).

ART. 49 D.LGS. N. 36 DEL 2023

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, **lettere c), d) ed e)**, le stazioni appaltanti **non** applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da **invitare alla successiva procedura negoziata.**

Consiglio di Stato, sez. V, 24 maggio 2021, n. 3999

aveva già affermato il principio in quanto in tale caso non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcun sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata all'esito dell'indagine di mercato.

TAR Lombardia del 07 gennaio 2025, n. 28

L'invito alla procedura di affidamento del servizio di tutti gli operatori che hanno manifestato interesse qualifica la procedura come negoziata nel rispetto della disciplina codicistica (art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice Appalti), quindi gara competitiva nella quale è previsto l'esame comparativo dell'offerta del raggruppamento ricorrente illegittimamente escluso.

Il ricorso è stato quindi accolto, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione in favore dell'altro concorrente e l'obbligo per la SA di valutare in comparazione l'offerta del ricorrente, ferma la precedente fase della manifestazione d'interesse.

ART. 49 D.LGS. N. 36 DEL 2023

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

6. È **comunque consentito** derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Relazione Illustrativa le Linee Guida ANAC prevedevano che «negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente». Si è ritenuto di confermare e, anzi, estendere, tale previsione, che favorisce la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo, stabilendo che “è comunque consentito derogare alla rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro”. **In tal modo tale limite viene allineato a quello previsto dall'art. 1, comma 450 della l. n. 296 del 2006 per il ricorso obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle procedure di acquisto sottosoglia di beni e servizi.**

VADEMECUM ANAC 2024

per gli Affidamenti diretti infra 5.000 euro sono previste ulteriori semplificazioni quali:

- la deroga all'obbligo di ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006);
- la non applicabilità del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49

LA ROTAZIONE

Cosa valutare:

La continuità degli affidamenti o aggiudicazione

Il settore merceologico

La fascia di importo

La assenza di alternative, struttura del mercato e soddisfazione dalla esecuzione del precedente contratto

(giurisprudenza e Anac formate sul divieto di invito e ora estese al divieto di affidare o aggiudicare)

Art. 3, comma 1, lett. d) dell'Allegato I.1

«affidamento diretto»:

“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.

Articolo 50. Procedure per l'affidamento.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli **62 e 63** *in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza*, le stazioni appaltanti **procedono all'affidamento** dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, **anche senza** consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in **possesso di documentate esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali **anche individuati** tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei **servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di **documentate esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, **anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante**;

DISTINZIONE TRA AFFIDAMENTO DIRETTO PURO E AFFIDAMENTO DIRETTO «MEDIATO»

La norma in esame riprende “nella sostanza, con alcune modifiche lessicali e alcune puntualizzazioni contenutistiche innovative, il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 recante una disciplina derogatoria rispetto a quella dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016

PARERE MIT 20/10/2020 N. 764

PARERE MIT 10/12/2020 N.753

L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene **sic et simpliciter** e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una **best practice**, salvo che ciò comporti una **eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero** decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, **non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione**. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto

VADEMECUM ANAC 2024

Centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.

Non è più necessario riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG). **Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto.**

L' affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.

Discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le **“esperienze idonee”**, ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento.

VADEMECUM ANAC 2024

Per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori possono ricorrere all' istituzione ed utilizzo di appositi Elenchi o Albi di Operatori Economici.

L'art. 1 comma 3 dell'Allegato 1.3 art 3 lett. d) al D. Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possono dotarsi di un **regolamento** nel quale sono disciplinate, tra gli altri:

- le modalità di costituzione e di revisione dell'Elenco degli Operatori Economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- i criteri per la scelta dei soggetti da invitare (o cui richiedere i preventivi) attingendo dall'elenco o da quelli presenti nel MEPA o altri strumenti similari gestiti da centrale di committenza di riferimento.

VADEMECUM ANAC 2024

Nel caso di istituzione di appositi Elenchi o Albi l'operatore economico:

- attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva;
- è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa;

La stazione appaltante:

- procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione;
- stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco.

Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

VADEMECUM ANAC 2024

agli affidamenti diretti si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023 ed in particolare i **principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.**

L'applicazione del **principio di risultato agli affidamenti diretti** è stata di recente ribadita nel parere reso in risposta al quesito del 03/06/2024, n. 2577 dal Servizio contratti pubblici del MIT

Il MIT ha indicato che:

- la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall'art. 50 del d.lgs. 36/2023, è da ritenersi espressione del principio del favor del legislatore euro unitario verso le procedure pro-concorrenziali, tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate;

- ciò posto, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023 che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività;

- inoltre, si deve tenere conto del **divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del d.lgs. 36/2023.**

ESPERIENZE PREGRESSE IDONEE

Parere Ministero delle infrastrutture 26/7/2023 n. 2192

D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. a) e b) – Scelta dei soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse.

AMPLIAMENTO RISPETTO AL CONCETTO DI ANALOGHE ESPERIENZE

Le esperienze pregresse **riguardano attività in ambiti non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento, il requisito si fonda non sulla valutazione del fatturato ma della tipologia di attività svolte dall'operatore economico.**

Anche negli affidamenti diretti la stazione appaltante **ha la facoltà e non l'obbligo di individuare gli operatori economici tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante:** l'individuazione dell'operatore economico rimane infatti “discrezionale”, come si desume dalla definizione di affidamento diretto fornita dall'art. 3, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA La preferenza per il richiamo a “esperienze idonee” piuttosto che a “esperienze analoghe” attiene alla scelta di ampliare il margine valutativo della stazione appaltante, che **può apprezzare attività precedenti dell'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento.**

Parere Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 27/6/2023 n. 2083

Si richiede a codesta spettabile Amministrazione se il disposto di cui all'art. 57, nella parte in cui prevede che "i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, [omissis] devono contenere specifiche **clausole sociali** con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate TRA L'ALTRO a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore" (...). Si richiede... se il riferimento a "bandi di gara" "avvisi" e "inviti" consenta di interpretare la norma nel senso della inapplicabilità alle procedure di affidamento diretto rispetto alle quali non ricorre nessuno dei predetti atti.

Il dato testuale induce a escludere l'obbligo di applicazione della clausola sociale agli affidamenti diretti.

Parere Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 2301 del 26/02/2024

Quesiti

L'art.48 comma 4 del D.lgs. n. 36 del 2023 prevede che “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.”

L'art. 41 co.13 prevede lo scorporo dei costi della manodopera/sicurezza dall'importo assoggettato a ribasso (co.13): tale disposizione si applica anche all'affidamento diretto?

SI

L'art. 41, comma 14, trova applicazione anche negli affidamenti diretti in quanto la norma esprime un principio generale - quale la tutela dei lavoratori - che deve essere comunque rispettato. Tuttavia, nei casi in cui sia necessario procedere allo scorporo dei costi della manodopera, si tenga conto delle esigenze di semplificazione sottese agli affidamenti diretti ai fini della individuazione delle modalità di scorporo medesimo

Parere Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 2301 del 26/02/2024

Quesiti

L'art.48 comma 4 del D.lgs. n. 36 del 2023 prevede che "Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice."

L'art.108 co.2 lett.a) -a differenza di quanto previsto dalle successive lett.b/c- non prevede alcuna fascia economica; l'obbligo di utilizzo dell'OEPV indicato alla citata lett.a) si applica anche all'affidamento diretto?

NO

L'art.108 co.9 -a differenza dell'analoga previsione del Codice 50/2016- non prevede l'affidamento diretto quale eccezione all'obbligo di indicare i costi manodopera e sicurezza: quindi la disposizione ivi contenuta si applica anche all'affidamento diretto?

SI



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

Del 18 dicembre 2024

Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024



Sentita

La Cabina di Regia in data 17 dicembre 2024;

COMUNICA

Indicazioni valide fino al 30/06/2025

È prorogata fino al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità:

- per **gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro** in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l'inserimento *ex post* dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti;
- per **l'adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023** con o senza successivo confronto competitivo; tale possibilità viene estesa fino al 30/06/2025 anche per gli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1/1/2024;
- per la **ripetizione di lavori o servizi analoghi** ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del codice prevista dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023;
- per **le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2022**, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022;
- per **gli affidamenti in house**.

Restano valide le ulteriori indicazioni contenute nella delibera n. 582/2023.

Indicazioni valide a regime, senza limitazioni temporali

Resta confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG con riferimento a **tutte le fattispecie per cui è previsto l'utilizzo della scheda P5**, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

A partire dal 1° luglio 2025 non sarà più ammesso il ricorso all'interfaccia web per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione.

L'Autorità si riserva di fornire ulteriori indicazioni in caso di evoluzioni tecniche che consentano di superare le istruzioni offerte in via transitoria o in caso di modifiche normative.

Articolo 50 comma primo. Procedure per l'affidamento.

c) procedura **negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di **almeno dieci operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, **salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro; (non più necessaria adeguata motivazione)**

e) procedura negoziata senza bando, **previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento **di servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

Relazione illustrativa

Il comma 1, lett. d) prevede che, in ipotesi di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie europee, la stazione appaltante, in luogo del ricorso alla procedura negoziata senza bando, possa utilizzare le procedure ordinarie, ~~«previa adeguata motivazione»~~. La disciplina del sottosoglia di cui al decreto legge n. 76 del 2020 (art. 1, comma 2) non contemplava il possibile ricorso alle procedure ordinarie, ciò al fine di imporre l'utilizzo delle procedure semplificate, da cui talvolta le stazioni appaltanti tendono a sfuggire, temendo i maggiori margini di discrezionalità da esse offerti. Al contrario, l'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedeva l'utilizzo delle procedure ordinarie come facoltà sempre percorribile dalla stazione appaltante («salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie»). **Nel comma 1, lett. d), in esame si è percorsa una via mediana, costituita dalla possibilità per le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori sottosoglia di importo più significativo, di impiegare le procedure ordinarie, ma ~~«previa adeguata motivazione»~~. Si tratta cioè non di libera opzione, ma della possibilità di accedere alle più complesse procedure ordinarie in esito a una specifica motivazione delle ragioni tecniche che, nel singolo caso, rendono preferibile – effettuato il dovuto bilanciamento degli interessi pubblici in gioco – l'utilizzo del più garantistico, ma più complesso, procedimento ordinario di gara.**

Circolare interpretativa del MIT 20 novembre 2023, n. 298.

Il MIT ritiene che viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie (in realtà tale possibilità è espressamente ammessa dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 50, per i lavori da 1 milione di euro fino alle soglie UE).

Infatti nella circolare si sottolinea come l'art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, **richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice**, tra cui rilevano, in particolare, **il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici.**

Circolare interpretativa del MIT 20 novembre 2023, n. 298.

Tale richiamo confermerebbe che le procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo, del **principio del risultato**, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro, del Codice e dei principi generali dell'ordinamento attraverso le prassi delle amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza.

Si ribadisce che le disposizioni contenute nell'art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che **in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE.**

COMMISSIONE EUROPEA

Con parere del MIT n. 2577/2024 è stata confermata tale possibilità ma subordinata ad una adeguata motivazione anche in considerazione dell'allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta

TAR Napoli, 19.12.2023 n. 7037

In altri termini, nel dettare “le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4” dell’art. 1 cit, il legislatore ha inteso derogare all’art. 36 co. 2 del d. lgs. n. 50/2016 **unicamente nel senso di ridefinire i presupposti e le modalità delle stesse rispetto a quanto ivi previsto, ma senza eliminare “la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”** che lo stesso art. 36 co. 2 cit. fa salva.

Non persuade, infatti, la tesi della ricorrente secondo cui la nuova normativa (che, in sostanza, per i contratti sotto soglia impone in ogni caso il ricorso ad affidamenti diretti o procedure negoziate, con la sola eccezione rappresentata dall’opzione per la procedura aperta per contratti per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14) consentirebbe, in chiave interpretativa, di ravvisare già nella normativa emergenziale ex l. n. 120/20, in via generale, il divieto di optare per la procedura aperta.

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste **nell'allegato II.1**. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti **non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.** Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

ART. 3 COMMA QUARTO ALLEGATO II.1

4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

CORRETTIVO D.LGS. N. 209 DEL 31/12/2024

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **dopo il comma 2**, è inserito il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).».

PRIMA DEL NUOVO CODICE :IL SORTEGGIO

Parere MIT 23/07/2020, n. 698

Relativamente ai quesiti posti, si premette che in applicazione degli artt. 40 e 44 del Codice occorre digitalizzare le procedure di affidamento: **le piattaforme e-procurement contemplano, infatti, la funzione “sorteggio”, nel caso in cui la stazione appaltante voglia procedere ad una limitazione degli inviti.** Si specifica poi che, sebbene **sia preferibile non limitare la concorrenza, qualora la stazione appaltante decida di limitare il numero degli inviti, è sufficiente che il metodo sia trasparente e che venga preventivamente indicato dalla S.A.** Ad ogni modo, in conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nonché dell'ANAC, si ritiene preferibile ricorrere **al sistema del SORTEGGIO, ove non siano stati previsti altri criteri oggettivi per la selezione dei fornitori, a condizione che ciò sia stato debitamente reso noto nell'avviso a manifestare interesse. Ciò in quanto, il criterio di selezione basato sull'ordine cronologico di arrivo, cioè sulla tempestività della domanda, non è in grado di garantire la medesima casualità del sorteggio.** Si rappresenta, inoltre, che **il RUP può procedere direttamente al sorteggio senza alcuna necessità di nominare una commissione ad hoc.**

Parere MIT 23/7/2020, n. 698

La delibera ANAC n. 827/2019 indica che, la scelta degli OE sulla base del **criterio cronologico** in risposta ad una manifestazione d'interesse (per gare a procedura ristretta o negoziata), **non sia attuabile**: esistono invece altre sentenze e/o autorevoli pareri che affermano il contrario?

L'alternativa a tale sistema, sempre a parere dell'ANAC, sarebbe l'effettuazione di un **sorteggio** che però, ad avviso dello scrivente, parrebbe una soluzione molto più contestabile del criterio cronologico e sicuramente più gravoso in termini burocratici: come si effettua un sorteggio?

Occorre nominare una commissione che estrae da un'urna dei biglietti contenenti i nomi delle ditte? Oppure è possibile utilizzare ausili informatici quali ad esempio la funzione di sorteggio del programma EXCEL e, una volta effettuato il sorteggio, stampare il risultato e conservare tale documento agli atti debitamente firmato della commissione?

In alternativa alla commissione, può il RUP svolgere autonomamente tale sorteggio conservando agli atti il risultato? Occorre poi dare comunicazione a tutti gli OE che hanno manifestato interesse dell'esito del sorteggio?

PARERE MIT N. 2294 DEL 26 FEBBRAIO 2024

Quesito:

L'art. 50 del decreto 36/2023 al comma 1 prevede tre ipotesi di procedura negoziata (lett. c-d-e) stabilendo tra l'altro il numero minimo di operatori da invitare; al comma 2 esclude l'utilizzo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale degli invitati se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Al tempo stesso, il legislatore all'art.54 del nuovo Codice ha disciplinato l'esclusione automatica prevedendo, tra l'altro, come condizione necessaria (sufficiente) che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ciò premesso, si formulano i seguenti quesiti: 1) considerato il numero decisamente elevato degli operatori abitualmente partecipanti alle procedure (anche oltre 300) tale da determinare una situazione di paralisi amministrativa qualora si dovesse procedere ad una preliminare valutazione degli invitati (quasi una prequalifica), è legittimo introdurre nell'avviso pubblico la clausola del sorteggio qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia superiore al numero minimo previsto per legge ovvero ad un suo multiplo (esempio il doppio)? 2) Qualora sia possibile prevedere il sorteggio, la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario va effettuata anche alla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni indicata nell'avviso pubblico? 3) L'utilizzo del sorteggio legato all'elevato numero degli operatori che abbiano manifestato interesse può essere esteso anche all'ipotesi di elenco dei fornitori gestito dalla stazione appaltante ampiamente popolato?

PARERE MIT N. 2294 DEL 26 FEBBRAIO 2024

RISPOSTA

L'art. 50, co. 2, ultimo capoverso del d.lgs. 36/2023 sancisce espressamente che “per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori”. Ancora, l'art. 4, co. 1, dell'allegato II.1 al Codice rileva che “Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura”. Ed invero, nella Relazione Illustrativa al Codice, p. 75, si legge che “si è ritenuto di prevedere espressamente nel codice il divieto del sorteggio, costituente uno dei criteri della legge delega”. Pertanto, la risposta al primo quesito è negativa. Tuttavia, la s.a. potrà valutare e, quindi, motivare adeguatamente e in termini puntuali nella determina, la eventuale extrema ratio di ricorrere al sorteggio in presenza di un preciso dato oggettivo, che giustifichi il ricorso a tale rimedio semplificatorio e che denoti l'impossibilità di utilizzare altri metodi. In relazione al secondo quesito, fermo quanto sopra detto in ordine al sorteggio, i requisiti di qualificazione, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, devono essere posseduti dall'aggiudicatario entro la data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata, e non entro la data di manifestazione di interesse. In relazione al terzo quesito, si rinvia a quanto detto in risposta al quesito n.1.

L'ANAC, parere in funzione consultiva n. 11 del 28 febbraio 2024

Nel caso di procedure negoziate indette per gli affidamenti di appalti sotto-soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Nuovo Codice Appalti e dell'art. 2, comma 3, dell'Allegato II.1, risulta ordinariamente precluso alla Stazione appaltante il ricorso al criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, trattandosi di un metodo di selezione "casuale" degli operatori economici il quale, "al pari del sorteggio, non appare idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l'oggetto e con la finalità dell'affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, richiamate dalle norme" di riferimento.

Rischi insiti nella scelta di tali criteri cronologici, "legati essenzialmente a possibili asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti o ad accordi collusivi tra gli stessi" (cfr. delibera n. 827/2019-Prec 120/19/L).

..Tanto il tenore letterale espresso quanto la ratio di tali disposizioni inducano ad assimilare il "criterio cronologico", ossia l'ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse alla stazione appaltante, al "sorteggio", nella misura in cui entrambi – utilizzati quali criteri di selezione – determinano un'individuazione "casuale" degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

Il ricorso al criterio del "sorteggio" è espressamente considerato dalle disposizioni in rassegna, risultando ordinariamente vietato, in quanto "non ancorato ai criteri oggettivi indicati dal d.lgs. 36/2023" e solo eccezionalmente ammesso "in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori".

Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 15/05/2024, n. 1634

Ammesso il sorteggio – applicazione del principio del risultato

E' fondato, nei sensi appresso precisati, anche il quarto motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 50, co. 2, del d. lgs. n. 36/2023.

Deve premettersi che, come si evince dal provvedimento impugnato, il Comune ha deciso di annullare la procedura anche in ragione dell'utilizzo del sorteggio da parte della CUC, al fine di individuare i dieci operatori economici da invitare.

URGENZA LEGITTIMA IL SORTEGGIO

ALLEGATO II.1

ART. 1

1. Gli operatori economici da **invitare** alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di **indagini di mercato o tramite elenchi** di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.

2. La procedura prende avvio con la **determina a contrarre** ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l'indicazione **dell'interesse pubblico** che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, **l'importo massimo** stimato dell'affidamento e la relativa **copertura contabile**, la **procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta**, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

ALLEGATO II.1

ART. 2

Indagini di mercato.

Il comma 2 disciplina la pubblicità dell'avviso per la presentazione delle manifestazioni d'interesse che deve essere effettuata tramite **avviso sul sito istituzionale dell'ente e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.**

La durata minima ordinaria di tale pubblicazione è fissata in quindici giorni, termine riducibile a cinque giorni nei casi di urgenza motivata in riferimento a ragioni indicate nell'avviso

1. L'indagine di mercato è **preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.** Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

NON CONFONDERE CON LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO DI CUI AGLI ART.. 77 E 78 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023

ALLEGATO II.1 ART. 3 Elenchi di operatori economici.

1. In **alternativa all'indagine di mercato**, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, **selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento** di cui all'articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di **avviso pubblico**, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. L'avviso indica i **requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo**. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

Per esigenze pratiche, è stato previsto un meccanismo di silenzio assenso allorché la stazione appaltante, nel termine prescritto, non emette un diniego motivato della domanda di iscrizione; un siffatto modus procedendi consente di snellire le procedure d'iscrizione nell'ipotesi di pluralità di operatori

ALLEGATO II.1 ART. 3 Elenchi di operatori economici.

4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente

Articolo 50. Procedure per l'affidamento.

4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti **procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.**

5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.

Articolo 50. Procedure per l'affidamento.

6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Articolo 55. Termini dilatori.

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante **può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione**, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 52. Controllo sul possesso dei requisiti.

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

La stazione appaltante o ente concedente può verificare comunque il possesso dei requisiti dell'operatore economico

Comunicato del MIT del 30 giugno 2023

Atteso che anche il **DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000**, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

VADEMECUM ANAC 2024

Ferma restando la facoltà di procedere in via ordinaria, verificando prima dell'affidamento e della stipula i requisiti previsti dagli art. 94 -98 del Dlgs 36/2023, le stazioni appaltanti possono ricorrere a iter più snelli regolamentando a monte – ovvero ad inizio di ogni anno – forme di controllo a campione sugli operatori economici affidatari in via diretta.

In tal caso, al fine di garantire la massima trasparenza le stazioni appaltanti possono indicare in un regolamento o in un proprio atto organizzativo le modalità secondo le quali verranno effettuate le verifiche a campione, ricorrendo eventualmente anche al sorteggio.

MIT parere del 13/12/2023 n. 2134

L'articolo 52, pur nascendo dall'esigenza di ovviare alle difficoltà correlate ad una verifica sistematica del possesso dei requisiti di partecipazione nelle ipotesi di microaffidamenti, come evidenziato nella Relazione di accompagnamento al nuovo Codice dei Contratti pubblici, non può esonerare le SA dall'effettuazione autonoma di controlli a campione sugli operatori economici partecipanti alle procedure sotto soglia, ivi inclusi gli affidamenti diretti, espletati sul MEPA, ciò in quanto, per espressa disposizione del comma 1 dello stesso articolo, le modalità per l'espletamento del sorteggio a campione, devono essere predeterminate dalle SA ogni anno e ciò perché nel corso del tempo potrebbero essersi verificate nuove situazioni in grado di incidere sui requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti.

Articolo 53. Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive.

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante **non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.**
2. Quando è richiesta **la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.**

Articolo 53. Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive.

4. In casi debitamente motivati è **facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.**

CORRETTIVO APPALTI D.Lgs. n. 209 del 2024

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.».

Garanzie

1. Per le procedure sottosoglia **non sono richieste garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 36 del 2023 salvo che** il RUP in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura ravvisi specifiche esigenze da indicare in modo espresso nell'avviso di indizione della procedura. In tal caso la garanzia provvisoria non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 36 del 2023.
4. La garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale e non può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad **€ 10.000** e in caso di affidamenti ad operatore economico particolarmente referenziato.

Articolo 128. Servizi alla persona

2. Ai fini della presente Parte, sono considerati servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014:

- a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;
- b) servizi di prestazioni sociali;
- c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

3. L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

4. In applicazione dell'articolo 37 le stazioni appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore.

Con la disposizione in esame si è inteso, per ragioni di chiarezza e di coerenza, dedicare un apposito articolo ai servizi assoggettati al c.d. regime intermedio di cui all'attuale art. 142, commi 5-bis e seguenti, introdotto dal decreto legislativo n. 56/2017. La scelta è stata anche di ordine terminologico, con il complessivo riferimento ai 'servizi alla persona', espressamente elencati, all'interno del comprensivo genus, al comma 2 (e richiamati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014).

Articolo 128. Servizi alla persona

8. Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui **all'articolo 14, comma 1, lettera d)**, si applicano **i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo**.

Si segnala peraltro, per la sua attitudine innovativa, la previsione del comma 8, con la quale – relativamente agli affidamenti di servizi alla persona inferiori alla soglia europea – si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (general) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza, e gli obblighi di tenere conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, e di promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. Si è inteso, concio, recepire le diffuse istanze degli operatori del settore, con particolare riferimento alla obiettiva criticità dell'attuazione, nei settori in questione, del principio di rotazione.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE e SERVIZI ALLA PERSONA

TAR Sicilia CATANIA 11 aprile 2024, n. 1370

Ha annullato la determina di riaffidamento di un servizio di assistenza, disposta da una SA in favore dell'operatore uscente, motivata sulla regolare esecuzione del precedente servizio, nonché sulla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di deroga al principio di rotazione contemplata dall'art. 49, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui “In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.

Per l'affidamento dei servizi alla persona di importo inferiore alla soglia eurounitaria, la stazione appaltante può fare ricorso all'affidamento diretto, **anche in deroga al principio di rotazione, ma ha l'obbligo di motivare facendo riferimento ai parametri indicati nel comma 3 dell'art. 128 cit.**, altrimenti si consentirebbe la reiterazione ad nutum dell'affidamento diretto al medesimo operatore, in aperta violazione del principio generale dell'accesso al mercato di cui all'art. 3 del d.Lgs. n. 36/2023, mercato che rimarrebbe precluso ad altri operatori potenzialmente in grado di offrire i medesimi standard qualitativi e prestazionali di cui al citato art. 128, comma 3

PRINCIPIO DI ROTAZIONE e SERVIZI ALLA PERSONA

TAR Pescara, 07.12.2024 n. 365

Sulla rotazione

... si rivela infondata la tesi della ricorrente che sostiene l'inapplicabilità del principio di rotazione agli affidamenti inerenti ai servizi sociali sottosoglia in ragione dell'omesso rinvio interno ad opera dell'art. 128, comma 8 all'art. 49 del Codice, atteso che il principio di rotazione trova comunque ingresso nella disciplina degli affidamenti inerenti ai servizi sociali sottosoglia a prescindere da un espresso richiamo in forza della previsione generale di cui all'art. 49, comma 1 del Codice, che non è stata espressamente derogata rispetto a tale tipologia di affidamenti. Qualora la volontà del Legislatore fosse stata quella di escludere l'applicazione del principio di rotazione agli affidamenti in questione, la disposizione di cui all'art. 128, comma 8 avrebbe dovuto essere formulata mediante una chiara ed espressa deroga al principio di rotazione come prescritto dal comma 4 dell'art. 48.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE e SERVIZI ALLA PERSONA

TAR Pescara, 07.12.2024 n. 365

... Vero è, piuttosto, che gli affidamenti relativi ai servizi alla persona sottosoglia soggiacciono ad una regolamentazione composita come risultante dalla combinazione della disciplina di carattere generale, comprensiva anche del principio di rotazione, e di quella di carattere speciale, contenuta nell'art. 128 del Codice.

Pertanto, l'interpretazione logico-sistematica del comma 8 dell'art. 128 impone che per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea, l'Amministrazione ben può derogare al principio generale di rotazione, previa adeguata motivazione, al fine di osservare i principi e i criteri di cui al comma 3, ovvero "garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti".

Le concessioni sotto soglia: Art. 187 D.Lgs. n. 36 del 2023

Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui **all'articolo 14, comma 1, lettera a)**, l'ente concedente **può procedere** mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di **almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo”.

Le offerte anomale: esclusione
automatica e contraddittorio

L'ANOMALIA nel SOTTO SOGLIA E PREZZO PIU' BASSO

Articolo 54 - Esclusione automatica delle offerte anomale

1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'art. 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'art. 50, co. 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

L'ANOMALIA nel SOTTO SOGLIA **Relazione illustrativa**

La ratio della previsione poggia sulla circostanza che la concorrenza tra offerte competitive a basso prezzo, sebbene consenta talvolta risparmi economici significativi per le stazioni appaltanti, nondimeno può risultare non conveniente nei casi in cui al basso prezzo corrisponda o una troppo ottimistica valutazione dei costi di esecuzione del contratto o il comportamento spregiudicato di alcuni operatori economici i quali, nonostante i molti presidi a tutela della serietà delle offerte, fondino il basso prezzo su uno scarso rapporto qualità-prezzo.

È in questo tipo di contesto che si pone il concetto di “anomalia” o, meglio, di “offerte anormalmente basse

L'articolo rispecchia, quindi, la disciplina già contenuta nell'art. 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, che diviene, con la disposizione in esame, disciplina a regime e non più transitoria, anche con riferimento all'estensione della portata applicativa a tutte le ipotesi in cui le offerte ammesse siano, come sopra ricordato, almeno cinque. L'art. 1, comma 3, cit. affermava, tuttavia che, al ricorrere dei requisiti previsti, «le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica»; nella norma in esame si stabilisce, invece, che, al ricorrere dei requisiti di legge, «le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica»; in base alla riferita formulazione della disposizione è, pertanto, necessario, al fine dell'operatività del meccanismo di esclusione automatica, che esso **sia espressamente previsto negli atti di indizione della procedura selettiva** (analogamente a quanto stabiliva l'art. 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). La disposizione reca, all'evidenza, una **deroga all'art. 110**, che contiene la disciplina delle offerte anormalmente basse nell'ambito dell'affidamento dei contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.

L'ANOMALIA nel SOTTO SOGLIA

Relazione illustrativa

Il comma 2 contiene la parte più innovativa della disposizione, rappresentata dalla **introduzione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere negli atti di indizione della procedura da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, oltre alla citata opzione per l'esclusione automatica delle offerte, anche il metodo matematico di determinazione della soglia di anomalia, individuato – a scelta delle medesime stazioni appaltanti – tra uno dei tre indicati nell'allegato II.2..**

In questo caso la ratio della previsione poggia su una **duplice considerazione**. In primo luogo, **l'adeguato bilanciamento del rischio di offerte anormalmente basse e di una sana dinamica competitiva tra operatori economici non può essere soddisfatto da un unico meccanismo** in quanto l'equilibrio ricercato dalla stazione appaltante **dipenderà dalle caratteristiche specifiche del contratto e anche del tessuto produttivo degli operatori economici a cui la stazione appaltante si rivolge.**

I mercati elettronici della PA

Allegato I.1 art. 3

cc) «**strumenti di acquisto**», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- 1) le **convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488**, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli **accordi quadro stipulati da centrali di committenza** quando gli appalti specifici sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il **mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo**;

Allegato I.1 art. 3

dd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

- 1) gli **accordi quadro** stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con **riapertura del confronto competitivo**;
- 2) il **sistema dinamico di acquisizione** realizzato da centrali di committenza;
- 3) il **mercato elettronico** realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- 4) i **sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice**;

PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE ACQUISTI DELLA PA

Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) – disciplina il ruolo di Consip come Centrale di committenza per le Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;

Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) - Comma 1-

Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 - disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012 - individua le tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni;

Consip S.p.A. e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) operano in modo autonomo e indipendente nel contesto del sistema di e-procurement Acquisti in rete PA, senza fare affidamento su altri soggetti coinvolti. In particolare, Consip S.p.A. adotta un sistema telematico per svolgere diverse funzioni a supporto delle Pubbliche Amministrazioni, seguendo le norme tecniche stabilite dall'art. 26 del Codice dei contratti pubblici.

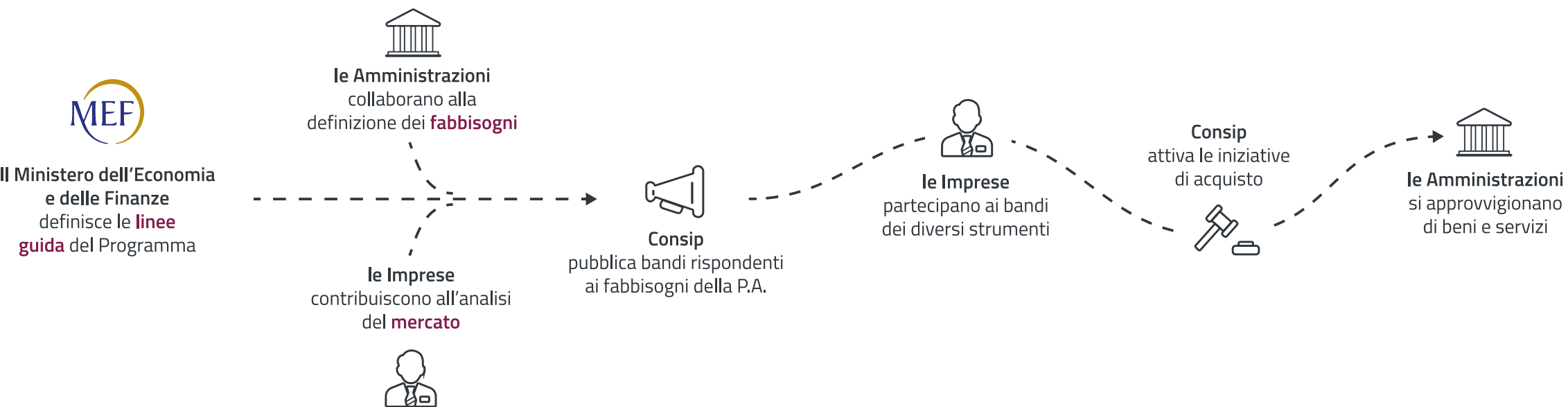
Consip S.p.A. è responsabile dei processi di aggiudicazione di una convenzione quadro, dell'ammissione al [Me.Pa](#) e dell'accesso al sistema dinamico di acquisizione.

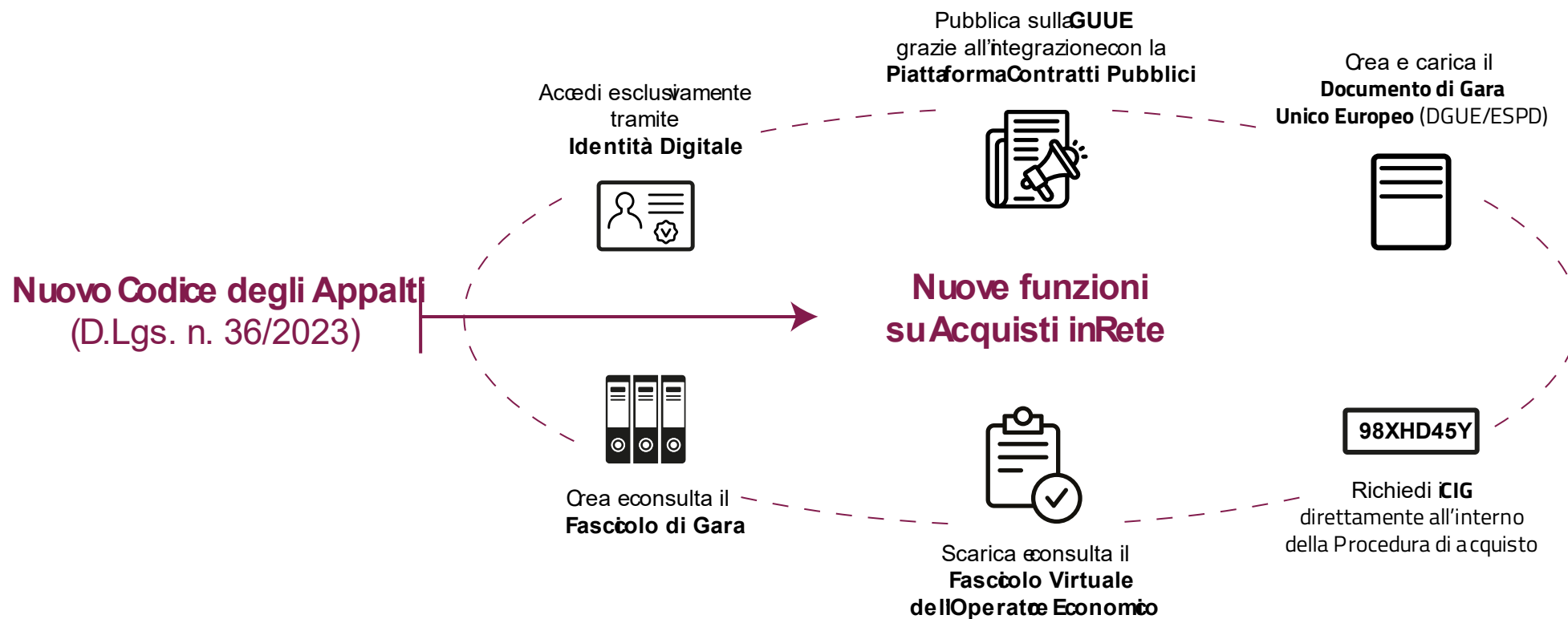
Il compito di Consip è quello di realizzare un Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., che si basa sull'utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità innovative per gli acquisti delle amministrazioni (convenzioni quadro, gare telematiche, Mercato Elettronico, acquisti dinamici).

Il punto ordinante che coincide quasi sempre con il RUP è la figura che all'interno della stazione appaltante possiede la delega per la firma di contratti.

Il punto istruttore è un delegato del punto ordinante che ha il compito di predisporre i documenti ma non ha il potere di firma

<http://www.acquistinretepa.it/>





Il compito di Consip è quello di realizzare un Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., che si basa sull'utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità innovative per gli acquisti delle amministrazioni (convenzioni quadro, gare telematiche, Mercato Elettronico, acquisti dinamici).

Il sistema dinamico di acquisizione



Le convenzioni quadro sia sopra che sotto soglia comunitaria



Gli Accordi quadro sono dei contratti quadro aggiudicati da Consip a uno o più fornitori che le Amministrazioni possono utilizzare per acquistare prodotti e servizi.

Ciascun Accordo quadro definisce la modalità di acquisto: **ordine diretto o Appalto specifico**.

Hanno una scadenza temporale e prevedono un quantitativo o un importo massimo (massimale) che il fornitore si impegna a garantire nell'ambito del contratto.



Art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006

le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie nonché degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, sono obbligate a ricorrere al Me.PA per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ma inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 1 comma 450 della Legge n. 296 del 2006

prevede testualmente che “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”.

Nel novero dei soggetti di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001 rientrano anche gli Enti locali che, dunque, sono tenuti a ricorrere al Me.PA o ad altri mercati elettronici per l’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Il Me.PA consente di effettuare negoziazioni con gli operatori economici registrati ed abilitati ad offrire i loro beni e servizi se l'importo del contratto è inferiore alla soglia comunitaria.

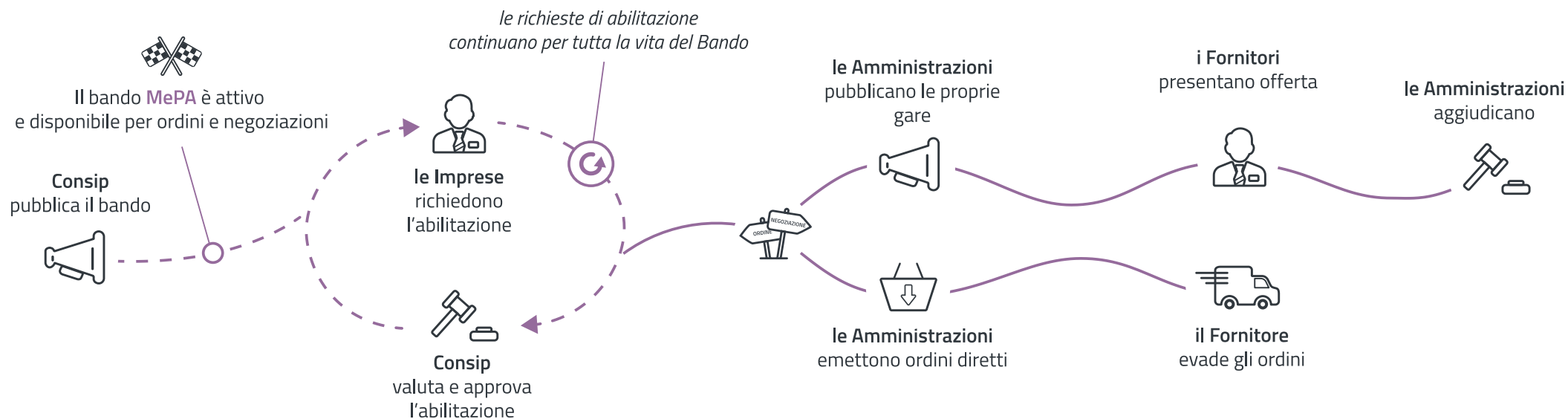
In particolare, nell'ambito di tale mercato si possono utilizzare i seguenti strumenti:

ordine diretto di acquisto (OdA) che consente di acquistare il bene o il servizio inserito in un catalogo del fornitore compilando e firmando digitalmente un documento d'ordine che viene generato dal sistema;

richiesta di Offerta (RdO) che apre un confronto competitivo tra più operatori abilitati attraverso la richiesta di formulare offerte sulla base delle specifiche esigenze espresse dalla Pubblica amministrazione che sceglierà il miglior offerente;

trattativa diretta grazie al quale si potrà negoziare con un unico operatore economico;

confronto di preventivi che garantisce il coinvolgimento di più operatori economici.





LA COMMISSIONE GIUDICATRICE O IL SEGGIO DI GARA

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE O IL SEGGIO DI GARA

SOTTO SOGLIA

Articolo 51 - Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice **può partecipare il RUP**, anche in qualità di presidente.

Articolo 93 - Commissione giudicatrice

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è **nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.**

2. La commissione è composta da un **numero dispari di componenti**, in numero **massimo di cinque**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Possono **essere nominati componenti supplenti.**

3. La commissione **è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle Amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.** Della commissione giudicatrice **può far parte il RUP.** In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante **può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre Amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.** Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo **criteri di trasparenza, competenza e rotazione.**

4. La commissione **può riunirsi con modalità** telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la **piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti**

Articolo 93 - Commissione giudicatrice

5. Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62.

Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale
DELITTI CONTRO LA PA

Articolo 93 - Commissione giudicatrice

6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di **rinnovo del procedimento** di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il **criterio del minor prezzo o costo**, la valutazione delle offerte è effettuata da un **seggio di gara**, **anche monocratico**, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

Art. 224 (Disposizioni ulteriori)

3. All'articolo 107, comma 3, lettera a), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento;».

Allineamento del TUEL alla previsione dell'art. 51 del Nuovo Codice (art. 51) per contratti sotto-soglia

Norma necessaria in quanto l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che:

«Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente Testo Unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni».

Cons. Stato, Sez. III, 06/12/2024, n. 9817

Consiglio di Stato, sez. V, 08.01.2024 n. 265

Consiglio di Stato, sez. III, 13.12.2023 n. 10738

“in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale

T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 27/11/2024, n. 859

La nozione di "specifico settore" rispetto al quale i componenti della commissione di gara devono ritenersi "esperti", deve essere intesa in senso ampio, nel senso (cioè) che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto. Non è richiesta, cioè, una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 08/11/2024, n. 6015

L'attività valutativa della Commissione di gara in ordine alla verifica dell'anomalia, così come sulla valutazione delle offerte, rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo: **le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica.**

Cons. Stato, Sez. III, 12/08/2024, n. 7094

Il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara **non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica** riconosciuta alla commissione. Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. **Ne deriva che, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto..**

La commissione di gara nei PPP Art. 185 D.Lgs. n. 36 del 2023

5. Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.
6. I componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti. Il bando può prevedere l'oscuramento dei nomi degli operatori economici che hanno presentato l'offerta



Accesso agli atti e tutela del Know how

Accesso documentale: Legge n. 241 del 1990 art. 22 e seguenti

Accesso civico semplice: Art. 5 comma 1 D.lgs. n. 33 del 2013

Accesso civico generalizzato: Art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013

Art. 22 Legge n. 241 del 1990 Diritto di accesso degli interessati

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce **principio generale** dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza

Diritto di:

- prendere visione
- estrarre copia di documenti amministrativi;

Art. 24 della Legge n. 241 del 1990

Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Art. 25 della Legge n. 241 del 1990

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

Art. 1 Legge n. 241 del 1990

E' previsto il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento, ma anche che l'attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione dell'amministrazione o ai riferimenti da quest'ultima utilizzati nell'assumere una determinata decisione.

Diritto dei cittadini a ricevere una **informazione qualificata e ad accedere ai documenti amministrativi e di avere notizie sullo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano**

Cosa è il documento amministrativo? Ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990 è ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

Cosa si intende per accesso ad un documento amministrativo? Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi e può chiedere il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi).

Art. 22 della Legge n. 241 del 1990

Soggetti interessati:

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

Controinteressati:

tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Art. 24 comma 7 della Legge n. 241 del 1990

Deve **comunque** essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per **curare o per difendere i propri interessi giuridici**. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia **strettamente indispensabile** e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Quando il trattamento concerne dati genetici (novità), relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale (novità) della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

L'accesso documentale è un diritto **strumentale** alla tutela degli interessi individuali di chi si trovi in una posizione differenziata rispetto ad altri cittadini, ed è finalizzato a garantire la difesa in un giudizio (o, più ampiamente, l'esercizio delle facoltà partecipative e oppositive nel procedimento) attraverso una più completa conoscenza dei provvedimenti concretamente adottati dalla pubblica amministrazione. **Il diritto di accesso deve essere garantito per effetto della sola dimostrazione, da parte dell'istante, della sua finalizzazione.**

Art. 59 della Legge n. 241 del 1990

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, **restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241**, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonchè dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

1-bis. **I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.**

Art. 1, comma 1 D.Lgs. n. 33 del 2013 : principio generale di trasparenza

«La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33 del 2013, Accesso civico a dati e documenti

«L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione»

In caso di accoglimento dell'istanza, l'amministrazione, se ha già pubblicato i dati, le informazioni o i documenti richiesti, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Se, invece, non li ha già pubblicati, provvede alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.



D.lgs. n. 33 del 2013
modificato dal
D.Lgs. n. 97 del
2016

Garante
Privacy/Anac - Linee
guida deliberazione
n. 1309 del 2016

Dipartimento
Funzione Pubblica
Circolare n. 2 del
2017

Dipartimento
Funzione Pubblica
Circolare n. 1 del
2019

Art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33 de 2013 (modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016)

«Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, **chiunque** ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, **ulteriori rispetto** a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis».

Art. 3 comma 1, del D.lgs. N. 33/2013 (modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016)

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente **sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.**

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 33 del 2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati in formato di tipo aperto (ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale), e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni, ma con obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Il cittadino non deve comunicare le ragioni che lo spingono a voler accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'ufficio, né l'uso che intende fare delle informazioni che gli verranno fornite.

Comma 3 dell'art. 5 del D.lgs. 33 del 2013, il diritto all'accesso **“non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva [...] e non richiede motivazione”**.

Inoltre il richiedente NON deve possedere e quindi dimostrare una specifica legittimazione soggettiva.

L'accesso è gratuito: rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione. DFP Circolare n. 1/2019 «rimborso del costo sostenuto dall'amministrazione per il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura».

Però è indispensabile identificare il richiedente che è dunque condizione di ricevibilità della richiesta.

Inoltre le linee Guida Anac precisano che sono inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all'amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l'amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l'oggetto della richiesta.

«L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

La protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

La libertà e la segretezza della corrispondenza;

Gli interessi economici e commerciali di una persona fisica e giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali».

Det. n. 1309 del 28 dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017)

La generica ed ampia definizione di “interessi economici e commerciali”, include tre specifici ambiti tutelati dall’ordinamento e tutti collegati con l’interesse generale di garantire il buon funzionamento delle regole del mercato e della libera concorrenza.

1) La «proprietà intellettuale» indica un sistema di tutela giuridica – che si basa sul riconoscimento di diritti esclusivi - di beni immateriali, ossia le creazioni intellettuali, aventi anche rilevanza economica: si tratta dei frutti dell'attività creativa e inventiva umana come, ad esempio, le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali e i modelli di utilità, il design, i marchi. Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi, questi ultimi ricompresi nel più ampio concetto di proprietà industriale.

Det. n. 1309 del 28 dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017)

Il **diritto d'autore** tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo riguardanti le scienze, la letteratura, la musica, le arti figurative, l'architettura, il teatro, la cinematografia, la radiodiffusione e, da ultimo, i programmi per elaboratore e le banche dati, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Il tema del **segreto industriale** è spesso strettamente collegato con quello del **segreto commerciale** dal quale non sempre è nettamente distinguibile, sia perché simili sono i problemi che li coinvolgono, sia perché la disciplina ad essi applicabile è comune: infatti, possono essere presenti, nel *know-how* specifico dell'impresa, aspetti inventivi, tutelabili anche come brevetti. L'idea innovativa può riguardare le diverse fasi dell'attività dell'impresa, la produzione industriale (per esempio un nuovo tipo di procedimento di fabbricazione che consenta l'uso di un prodotto preesistente ma a costi molto inferiori), l'organizzazione aziendale, il modo di effettuare la commercializzazione di un bene o di un servizio e così via. E' chiaro che l'imprenditore ha interesse non solo ad innovare ma anche a mantenere in suo possesso tale innovazione ossia ad evitare che imprese concorrenti possano copiare la sua invenzione. Egli può assicurarsene l'esclusiva attraverso lo speciale strumento del brevetto industriale o lasciare che la sua invenzione rimanga segreta, magari per un certo lasso di tempo (segreto aziendale).

Costituiscono oggetto di tutela (segreti commerciali) le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, ossia il know-how aziendale, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete; riguardino dati relativi a ricerche, prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di sostanze chimiche.

Art. 98 comma primo

Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni a) siano segrete nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente noti o facilmente accessibili agli operatori del settore b) abbiano valore economico in quanto segrete c) siano sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

Tribunale di Roma, sez. imprese, 24/03/2023, n. 4812

Perché sia riconosciuta la tutela del know-how deve trattarsi di

- informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da **non poter essere assunte dall'operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli e la cui acquisizione da parte del concorrente richieda, per ciò, sforzi o investimenti;**
- informazioni che **presentino un valore economico, non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato;**
- informazioni che **siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, trattandosi, evidentemente, di materiale non brevettabile.**

I know-how viene in considerazione quando la privativa non sia registrabile ovvero qualora l'imprenditore decida di non registrarla.

Il pregiudizio agli interessi pubblici o privati deve essere concreto per cui deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio.

L'amministrazione deve motivare chiaramente quale interesse e dimostrare che il pregiudizio (concreto) dipende direttamente dalla dazione dell'informazione oggetto di accesso.

Pregiudizio probabile e non soltanto possibile.

L'amministrazione è tenuta quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente. Il principio di proporzionalità, infatti, esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito (cfr. sul punto CGUE, 15 maggio 1986, causa C- 222/84; Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03) Linee Guida Anac / Garante Privacy

Det. n. 1309 del 28 dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017)

Voce 5.2. Limiti (eccezioni relative o qualificate)

"Il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

L'amministrazione, cioè, è tenuta a **verificare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore.**

Affinché l'accesso possa essere rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 deve essere **concreto quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio.**

Il solo riferimento dell'istanza ai soli presupposti dell'accesso documentale non preclude alla pubblica amministrazione di esaminare l'istanza **anche sotto il profilo dell'accesso civico generalizzato**, laddove l'istanza contenga sostanzialmente tutti gli elementi utili a vagliarne l'accoglimento sotto il profilo "civico", salvo che il privato abbia inteso espressamente far valere e limitare il proprio interesse ostensivo solo all'uno o all'altro aspetto. Se è vero che l'accesso documentale e quello civico generalizzato **differiscono per finalità, requisiti e aspetti procedurali**, infatti, la pubblica amministrazione, **nel rispetto del contraddittorio con eventuali controinteressati, deve esaminare l'istanza nel suo complesso, nel suo "anelito ostensivo", evitando inutili formalismi e appesantimenti procedurali tali da condurre ad una defatigante duplicazione del suo esame.**

Non può nemmeno escludersi tuttavia, per converso, che un'istanza di accesso documentale, non accoglibile per l'assenza di un interesse attuale e concreto, possa essere invece accolta sub specie di **accesso civico generalizzato**, fermi restando i limiti di cui ai cennati commi 1 e 2 dell'art. 5-bis D.Lgs. n. 33 del 2013, limiti che **sono certamente più ampi e oggetto di una valutazione a più alto tasso di discrezionalità** (v., su questo punto, anche Cons. St., sez. V, 20 marzo 2019, n. 1817)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in **modalità digitale** l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante **acquisizione diretta** dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**.

Come chiarito nella relazione del Consiglio di Stato, l'accesso civico generalizzato il legislatore ha voluto introdurre il diritto della persona a ricercare informazioni, quale diritto che consente la partecipazione al dibattito pubblico e di conoscere i dati e le decisioni delle amministrazioni

Si estende il principio contenuto della Adunanza Plenaria sentenza 10 del 2020 del Consiglio di Stato.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l'esercizio del **diritto di accesso è differito**

- a) nelle procedure **aperte**, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, **fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;**
- b) nelle procedure **ristrette e negoziate e nelle gare informali**, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, **fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;** ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle **domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;**
- d) in relazione alle **offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione**
- e) In relazione alla verifica dell'**anomalia dell'offerta e ai verbali** riferiti alla detta fase **fino all'aggiudicazione**

3. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni **non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.** Art 326 c.p.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:

a) **possono essere esclusi** in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

Art. 11 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, **anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico**

4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il **diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:**

b) sono esclusi in relazione:

- 1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da **diritti di privativa intellettuale**.

5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della **difesa in giudizio dei propri interessi giuridici** rappresentati in relazione alla procedura di gara.

Art. 11 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

5-bis. In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice

Norme procedurali e processuali in tema di accesso

1. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione **sono resi disponibili**, attraverso la **piattaforma di approvvigionamento digitale** di cui all'art. 25 **utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.**
2. Agli operatori economici **collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.**

Art. 90 comma 1 d.lgs. n. 36 del 2023

Nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano **entro cinque giorni dall'adozione:**

- a) **la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;**
- b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;
- c) l'aggiudicazione e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;
- e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera c)''.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intime possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente **ritenga insussistenti** le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'art. 35, co. 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4.

Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l'ente concedente **può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222, co. 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.**

Art. 222 comma 13 d.lgs.n. 36 del 2023

13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa, e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. Nei confronti dei soggetti che, a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'ANAC, forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri o che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 10.000, fatta salva l'eventuale sanzione penale. Con propri atti l'ANAC disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'art. 55 del Codice di cui all'allegato I al Decreto Legislativo n. 104 del 2010 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, **da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione**, e la cui motivazione può consistere anche in un **mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.**

Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei giudizi di impugnazione.

Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90.

TAR Lazio Roma, 14 gennaio 2025 n. 584

Il legislatore, nel prevedere – all’art. 36 d.lgs. n. 36/23 – l’immediata ostensibilità degli atti di gara per i primi cinque concorrenti, ha **inteso anticipare la conoscibilità di tali documenti, onde consentire alle parti di valutare la correttezza dell’operato dell’amministrazione proprio al fine di evitare che le loro contestazioni siano affidate a ricorsi c.d. “al buio” e di rendere immediatamente conoscibili gli elementi che potrebbero condurre (o convincere a desistere) a contestazioni del provvedimento di aggiudicazione** (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 8352/2024). **Significativa in tal senso la decisione di introdurre un rito “super accelerato” con la previsione del termine di 10 giorni per promuovere il ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso la decisione dell’amministrazione di oscuramento di parte della documentazione.**

TAR Lazio Roma, 14 gennaio 2025 n. 584

Ad avviso della giurisprudenza amministrativa formatasi in argomento, **l'istanza relativa agli atti in materia di contratti pubblici, ex art. 35, co. 5, d.lgs. n. 36/23, costituente declinazione dell'art. 24, co. 7, l. n. 241 del 1990, strumentale alla difesa in giudizio, rientra nell'accesso difensivo.** Una volta accertati i presupposti dell'accesso, stante la strumentalità della documentazione richiesta rispetto alle esigenze difensive, all'amministrazione e al giudice non è demandata alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso (Cons. Stato, sez. V, n. 887 del 2024, con richiamo a Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2021, resa in relazione a fattispecie regolata dal d.lgs. n. 50/2016 ma con cenni alla disciplina recata dal d.lgs. n. 36/2023).

TAR Lazio Roma, 14 gennaio 2025 n. 584

Sotto il profilo procedimentale, in base all'assetto voluto dal codice dei contratti vigente, va esclusa la necessità di una richiesta di accesso agli atti della procedura di gara, essendo automaticamente riconosciuto, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 36/23, a chi partecipa alla procedura di accedere in via diretta a partire dal momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione a "i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione" (cfr. art. 36, co. 1, citato). Depone a favore di tale conclusione quanto riportato nella relazione di accompagnamento al nuovo codice, laddove si afferma che tale previsione è finalizzata ad evitare una eventuale fase amministrativa relativa alle istanze di accesso, consentendo ai partecipanti di conoscere immediatamente la scelta fatta dall'amministrazione e orientarsi sulla opportunità o meno di procedere in sede processuale.

TAR Lazio Roma, 14 gennaio 2025 n. 584

Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, viene riconosciuto, dal secondo comma dello stesso articolo 36, un diritto di accesso ancora più “ampio”. A tale limitato numero di concorrenti, infatti, la disposizione prevede che siano resi “reciprocamente disponibili”, attraverso la stessa piattaforma, non solo gli “atti” di cui al primo comma, ma anche le loro offerte presentate (in particolare, quelle del secondo, terzo, quarto e quinto, comma).

TAR Lazio Roma, 14 gennaio 2025 n. 584

L'art. 36, co. 3, e l'art. 90, co. 3, d.l.gs. n. 36/23 prevedono che nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dia conto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di "parti" delle offerte, in ragione della sussistenza di segreti tecnici o commerciali. Deriva che, una volta intervenuta l'aggiudicazione e la sua comunicazione digitale, i primi cinque concorrenti in graduatoria hanno diritto ad accedere "direttamente mediante piattaforma" anche alle reciproche offerte, **fatto salvo il caso in cui vi siano stati degli "oscuramenti"**. L'oscuramento segue ad una specifica richiesta dell'offerente, corredata da una dichiarazione "motivata e comprovata" in ordine alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali. Nel caso in cui la richiesta venga presentata, la stazione appaltante nella comunicazione dell'aggiudicazione deve puntualmente dar conto della propria decisione e della motivazione sottesa sia all'accoglimento che al rigetto della stessa (cfr. T.a.r. Toscana, sez. IV, n. 1035/2024).

T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 04/10/2024, n. 5215

In materia di diritto di accesso agli atti delle procedure di gara, il principio di riservatezza può essere superato quando l'accesso è indispensabile per la difesa giurisdizionale degli interessi del concorrente. **Ciò vale anche nel caso di presunti segreti tecnici o commerciali, che devono essere motivatamente comprovati dall'offerente. La tutela del segreto industriale è subordinata all'interesse del concorrente all'accesso ai documenti necessari per la difesa in giudizio (Art. 35, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 36 del 2023).** Qualora venga accertato il diritto di accesso del concorrente, il giudice può disporre l'esibizione della documentazione richiesta con modalità che preservino la riservatezza delle informazioni, come la presa visione senza estrazione di copia, sotto qualsiasi forma (Art. 116, comma 4, c.p.a.).

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 14/10/2024, n. 2668

Nel caso di specie il RUP ha negato l'accesso alla documentazione richiesta limitandosi a richiamare l'opposizione manifestata dagli operatori ammessi in gara e ad affermare di condividerla a fronte di "informazioni integranti specifiche e riservate capacità tecnico-industriali e gestionali proprie delle imprese di gara. (il c.d. know how). Si tratta di un'affermazione generica, non supportata da un'autonoma valutazione circa l'esistenza di effettivi segreti tecnici e commerciali come definiti nel Codice della proprietà industriale, all'art. 98 del D.Lgs. n. 30 del 2005, il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate.

TAR Roma, 19.12.2024 n. 23049

.. la norma salvaguarda, nell'ottica di garantire e non di derogare alla corretta competizione fra imprese, l'interesse di chi partecipa ad una gara, nel senso che non vi è "un'indiscriminata accettazione del rischio di divulgazione di segreti tecnici o commerciali", che, almeno in principio, sono sottratti, dato il loro specifico valore concorrenziale, ad ogni forma di divulgazione, come indicato dalla disposizione in commento.

Tuttavia, posto che trasparenza e riservatezza sono valori primari per l'azione amministrativa, il citato divieto di accesso non è assoluto.

TAR Roma, 19.12.2024 n. 23049

Infatti, l'art. 35, co. 5, cit. consente, proprio con riferimento alla menzionata lett. a) del comma 4, l'accesso al concorrente che lo **richieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi** in relazione alla procedura di gara nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. **Il co. 5, quindi, può essere considerato come una "eccezione all'eccezione", in quanto consente una riespansione e riaffermazione del diritto di accesso.**

Ne deriva, come chiarito più volte dalla giurisprudenza, che nell'analisi del caso concreto sotteso al suo esame, il giudice amministrativo deve verificare se è stata fatta corretta applicazione di quanto sopra o meglio se vi è stato un corretto bilanciamento tra le esigenze di trasparenza nell'acquisizione documentale, funzionali ad un pieno esercizio del diritto di difesa da parte del concorrente istante, e la salvaguardia della segretezza (tecnica e commerciale) per i concorrenti controinteressati rispetto all'anzidetta istanza.

TAR Roma, 19.12.2024 n. 23049

Nel procedere a tale verifica, si ritiene, anche sulla scorta della giurisprudenza formatasi sul tema, che il controllo da eseguire sia triplice:

- **in primo luogo, andrà verificato che rispetto al diniego di accesso vi sia stata una “motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente”**; detto altrimenti, il sancito limite all’ostensibilità è, però, subordinato all’espressa manifestazione di interesse da parte dell’impresa interessata, cui **incombe l’onere dell’allegazione di motivata e comprovata dichiarazione, con cui provi l’effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale**;
- **dopodiché, andrà appurato che le informazioni richieste rientrino nel concetto di “segreto tecnico o commerciale”, come ritenuto da chi si oppone all’ostensione**;

TAR Roma, 19.12.2024 n. 23049

– infine, in caso di esito favorevole alla controinteressata dei precedenti controlli, bisognerà verificare se l'istante abbia o meno una concreta necessità (da guardarsi in termini di “stretta indispensabilità”) di utilizzo della documentazione richiesta in uno specifico giudizio; in effetti, come chiarito anche dal Consiglio di Stato (sez. V, 1 luglio 2020, n. 4220) già sotto la vigenza del codice precedente, alla luce degli interessi in gioco e del tenore della norma, non c'è un'automatica presunzione assoluta di prevalenza dell'accesso “difensivo” rispetto alla tutela della segretezza tecnica e commerciale, poiché l'istanza di accesso agli atti nell'ambito di una gara pubblica impone ragionevolmente di dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità di uso dell'atto in giudizio; cioè, l'accesso è, nella materia in esame, strettamente legato alla sola esigenza di “difesa in giudizio”, previsione più restrittiva di quella dell'art. 24, co. 7, l. n. 241 del 1990, che contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l'accesso, ove necessario, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale.

Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 15 ottobre 2024, n. 8278 - Pres. De Nictolis, Est. Molinaro

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diritto di difesa – Segreti tecnici – Segreti commerciali – Bilanciamento

Va rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale: se l'art. 39 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 - da cui si desume, così come dall'art. 28 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e dall'art. 21 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che il conflitto tra il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto alla tutela dei segreti commerciali è risolto mediante un bilanciamento che non attribuisce necessaria prevalenza al primo - osti all'applicazione della disciplina nazionale contenuta nell'art. 53, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone di esibire la documentazione contenente segreti tecnici o commerciali nel caso di accesso preordinato alla tutela giurisdizionale, senza prevedere modalità di bilanciamento che tengano conto delle esigenze di tutela dei segreti tecnici o commerciali

Tar Lazio, sez. III ter, sent. 2051 del 30.01.2025

E' differente l'ipotesi in cui un operatore economico richieda l'oscuramento per ragioni di tutela dei segreti tecnici o commerciali e la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga - in tutto o in parte - insussistenti tali ragioni: **in un caso del genere l'oggetto del contendere verte esclusivamente sulla configurabilità di un segreto tecnico o commerciale, che è il presupposto affinché operi la "eccezione" alla "regola".**

Ove detto presupposto non sia configurabile, deve necessariamente operare la "regola" (della reciproca messa a disposizione delle offerte fra i primi cinque classificati) **senza che assuma, a tal fine, alcuna rilevanza che non vi siano altrui interessi difensivi da tutelare.**

In altri termini, **in assenza di un segreto tecnico o commerciale la "regola" opera per forza propria e non per il tramite della "eccezione alla eccezione", sicché quest'ultima non viene in rilievo.**

Tar Lazio, sez. III ter, sent. 2051 del 30.01.2025

La giurisprudenza sulla **nozione di "segreto tecnico o commerciale"** nelle gare pubbliche è divisa tra due approcci.

Restrittivo (*Cons. Stato, Sez. IV, ord. n. 9820/2024*) sostiene che non ogni elemento distintivo di un'offerta costituisce un segreto industriale. Il concorrente che chiede l'oscuramento deve fornire una prova dettagliata, dimostrando che le informazioni hanno valore economico e sono protette da misure adeguate (art. 98 Cod. Prop. Industriale).

Ampio (*TAR Lazio, Sez. I-quater, n. 3811/2024*) riconosce che in settori innovativi, come il welfare aziendale, possono rappresentare un vantaggio competitivo e meritano protezione, senza eccessivi formalismi probatori.

TAR Lazio: in settori emergenti, la tutela del segreto si estende alla strategia aziendale nel suo complesso, superando un'interpretazione rigida e valorizzando la competitività del mercato.

Quale termine in caso di mancata pubblicazione per impugnare?

TAR Roma, 02.12.2024 n. 21628

La domanda dell'odierna ricorrente, tuttavia, non deriva dall'opposizione all'ostensione da parte dei controinteressati ai sensi del comma 3 dell'art. 36 citato, bensì dalla –dedotta– **mancata osservanza, dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 dell'art. 36, in relazione ai seguenti atti: offerta tecnica dell'aggiudicataria, offerta tecnica del RTI collocatosi al secondo posto in graduatoria, giustificazioni prodotte dall'aggiudicataria nel subprocedimento di verifica di congruità.**

Di tali atti, come confermato dalla documentazione prodotta nel presente giudizio, non risulta pubblicazione alcuna: di guisa che la fattispecie in esame si presenta obiettivamente diversa da quella tipizzata nel comma 3 dell'art. 36.

Ne segue che, essendo quest'ultima sola l'oggetto del rito accelerato previsto da successivo comma 4, nel caso in esame deve essere applicato l'ordinario rito dell'accesso previsto dall'art. 116 c.p.a., con i relativi termini di proposizione del ricorso di cui al primo comma della norma in questione, pari a trenta giorni dalla determinazione o dal silenzio in materia.

TAR L'Aquila, 11.11.2024 n. 470

Non tutti i Tribunali però concordano...

Nel caso di specie, la comunicazione digitale dell'aggiudicazione, avvenuta in data 5 settembre 2024, non è stata seguita dalla messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta dalla società ricorrente, **la quale avrebbe dunque dovuto proporre ricorso avverso il diniego implicito di accesso** – formatosi sulla propria istanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, comma 1, del codice del processo amministrativo, al quale l'articolo 36, comma 4, rinvia espressamente per le parti non derogate dalla disciplina speciale – **entro e non oltre dieci giorni dalla predetta comunicazione.**

La circostanza che la stazione appaltante, dopo aver provveduto a rendere disponibili gli atti di gara sulla piattaforma di e-procurement, in data 16 settembre 2024 abbia inviato alla società ricorrente, in forma parzialmente oscurata, la documentazione richiesta con l'istanza di accesso e che, solo in quella sede, abbia esplicitato le ragioni dell'oscuramento non vale a rimettere in termini la parte ricorrente per la proposizione del ricorso avverso la decisione di accogliere la richiesta di oscuramento dell'aggiudicatario.

TAR Milano, 11.11.2024 n. 3124

Accesso atti di gara e oscuramento dei dati personali

... sussiste ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 22, comma 1, lett. b) e 24, comma 7, legge n. 241/1990, l'interesse (strumentale) di parte ricorrente **ad acquisire la documentazione richiesta in quanto la documentazione richiesta, concernente i requisiti generali dell'aggiudicataria, è strumentale alla tutela della situazione giuridica che è stata fatta valere nello specifico giudizio in corso di svolgimento.**

Occorre allora verificare **la correttezza della condotta della stazione appaltante nel riscontrare l'istanza di accesso avente natura difensiva.**

Con riferimento alle versioni delle dichiarazioni di aggiornamento di -OMISSIS- ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e della documentazione afferente il soccorso istruttorio, che sono state rilasciate con omissis, emerge che i documenti trasmessi **risultano essere oscurati con riferimento ai dati personali dei soggetti ivi indicati ossia nomi, date di nascita, residenze e documenti di riconoscimento.**

TAR Milano, 11.11.2024 n. 3124 Accesso atti di gara e tutela dei dati personali

I dati che sono stati oscurati hanno natura di dati personali generici idonei ad identificare il soggetto interessato, sicché tali dati non hanno natura di dati personali sensibili (quali definiti dall'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio) o di dati giudiziari (quali definiti dall'art. 10 del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio) oppure di dati super-sensibili (art. 60, d.lgs. n. 196/1996). Del resto, come ha evidenziato la controinteressata, la stazione appaltante ha comunque trasmesso i dati giudiziari senza alcun oscuramento.

Ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza (nella specie, cd. generica), secondo la previsione dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari), né il criterio dell'indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili), ma il criterio generale della "necessità" ai fini della "cura" e della "difesa" di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell'accesso documentale di tipo difensivo (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 19/2020).

TAR Milano, 11.11.2024 n. 3124

Accesso atti di gara e tutela dei dati personali

Nella fattispecie l'acquisizione dei dati personali generici consente alla ricorrente di meglio difendere la propria posizione in giudizio in quanto, una volta acquisiti tali dati, potrebbero essere svolte ulteriori approfondimenti in ordine ai requisiti di capacità morale sui soggetti della compagine societaria dell'aggiudicataria, approfondimenti che possono essere condotti soltanto ove in possesso dei dati idonei ad individuare gli interessati.

La stazione appaltante è allora tenuta a rilasciare la documentazione in chiaro, ossia senza omissis

Accesso atti di gara e certificato antimafia Parere MIT n. 2973/2024

.. il materiale acquisito dalla stazione appaltante in relazione alle verifiche fa parte dei dati che devono essere resi conoscibili e messi in accesso ai sensi del co. 1 dello stesso art. 36, anche per quanto riguarda le informazioni acquisite **dal casellario giudiziale e dalla banca dati nazionale antimafia, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR). Relativamente alle modalità, occorre fare riferimento alle soluzioni fornite dalla singola piattaforma digitale utilizzata.**

Accesso atti e affidamento diretto

Consiglio di Stato, sez. V, 18.02.2025 n. 1353

... rispetto ad un affidamento diretto **non sono ravvisabili concorrenti in senso proprio e gli eventuali competitori nel mercato di riferimento possono contestare la decisione dell'amministrazione di addivenire all'affidamento diretto, ma non gli esiti della procedura informale cui non hanno preso parte, destinata ad individuare l'affidatario e pertanto l'offerta da esso presentata.**

Dette conclusioni sono tanto più valide avendo riguardo, ai fini di mero ausilio in via interpretativa, alla nuova disciplina in materia di accesso agli atti di gara, quale declinata nel d.lgs. n. 36 del 2023, da cui si evince come l'ostensione delle offerte in forma integrale possa essere riferibile solo ai concorrenti e sia in particolare garantita in riferimento ai primi cinque graduati.

Accesso agli atti nella fase esecutiva

T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 11/10/2024, n. 5346

In materia di accesso agli atti amministrativi è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 1990, e conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in ordine a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell'aggiudicatario. Nel caso di specie, a fortiori, l'istanza di accesso è stata proposta direttamente da una società contraente dell'Amministrazione a tutela di una propria posizione giuridica soggettiva scrivibile ad una legittimazione negoziale deponente della necessità di tutelare propri interessi attualmente sub judice.

Accesso agli atti nella fase esecutiva

T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 05/09/2024, n. 4826

Hanno titolo all'accesso agli atti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Con specifico riferimento al contesto normativo dei contratti pubblici, la giurisprudenza amministrativa ha ravvisato un interesse concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22, L. n. 241/1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell'aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara ovvero a pretese economiche risarcitorie/indennitarie, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale inter alios.

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

AVV. SAMANTHA BATTISTON